

**A proposito di dominio naturale:
echi europei nel discorso per l'incoronazione ducale
di Gian Galeazzo Visconti (1395)**

di Federica Cengarle

Reti Medievali Rivista, 21, 1 (2020)

<<http://www.retimedievali.it>>



**Politiche della natura alla fine del medioevo.
Quadri generali e casi lombardi**

a cura di Federico Del Tredici
e Massimo Della Misericordia

Firenze University Press



A proposito di dominio naturale: echi europei nel discorso per l'incoronazione ducale di Gian Galeazzo Visconti (1395)

di Federica Cengarle

Il contributo si sofferma sulla qualità e gli effetti del dominio naturale, tratteggiati da Pietro Filargo nel suo discorso per l'incoronazione di Gian Galeazzo Visconti (1395). Naturale è il dominio del principe appartenente allo stesso popolo su cui governa, che esercita un'autorità modellata su quella del padre sui figli e ama i sudditi che nutre. Tale principe provvede quindi ad abbellire la città, a tutelare gli *iura civilia* e via dicendo. Al di là di una rilettura della *Politica* aristotelica pesantemente orientata dal contesto lombardo, affiorano da questo testo elementi della circolazione di nuovi modelli politici nell'Europa di fine Trecento.

The paper focuses on the properties of the natural dominion, traced by Phillarges in his speech on Gian Galeazzo Visconti's coronation day (1395). The rule of the compatriot prince who exercises his authority such like a father over the children and loves the subjects he nurses, is natural. This prince embellishes the city, safeguards *iura civilia* and so on. Apart from a reinterpretation of the Aristotelian *Politics* heavily conditioned by the Lombard context, the speech contains more general reflections about the circulation of new political models in late fourteenth-century Europe.

Medioevo; XIV secolo; Lombardia; Francia; Aristotele; Pietro Filargo; Nicola d'Oresme; *dominium naturale*.

Middle Ages; 14th century; Lombardy; France; Aristotle; Peter of Candia; Nicole Oresme; *dominium naturale*.

Abbreviazioni

Alvernia = *Petri de Alvernia Continuatio S. Thomae in Politicam*, lib. 3 (< <http://www.corpusthomicum.org/xpo03.html> >) e lib. 5 (< <http://www.corpusthomicum.org/xpo05.html> >).
BAMi = Biblioteca Ambrosiana, Milano.

Egidio Romano = *Aegidii Romani de regimine principum libri III*, Romae, apud Antonium Bladum [sic, per Baldum], 1556 (ed. anast. Frankfurt 1968).

Moerbeke = *Aristotelis politicorum libri octo cum vetusta translatione Guilelmi de Moerbeke*, a cura di F. Susemihl, Lipsiae 1872.

Oresme = *Maistre Nicole Oresme. Le livre de Politiques d'Aristote*, a cura di A.D. Menut, in «Transactions of the American Philosophical Society», n. s., 60 (1970), pp. 1-392.

Occupandomi, anni fa, del richiamo da parte dei Visconti, dopo Azzone, alla naturalità del dominio come forma di legittimazione del potere¹, mi sono interrogata spesso sui contorni e la sostanza del dominio naturale, senza trovare elementi utili a definirlo concretamente. Il francescano Pietro Filargo da Candia, vescovo di Novara, ce ne consegna però una definizione nel discorso pronunciato in occasione dell'incoronazione ducale di Gian Galeazzo Visconti nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano (5 settembre 1395)². Per quanto sia difficile misurare se e quanto tale definizione attinga dalla sua fonte dichiarata – il quinto libro della *Politica* di Aristotele –, o se siamo piuttosto di fronte ad una citazione che attribuisce autorità a ricordi vaghi di letture di prima e seconda mano fatte, in anni precedenti, dallo stesso Filargo ed ora rielaborati per l'occasione, essa aderisce ad ogni modo a quella concezione naturalistica della politica, ripetutamente espressa da Nicola di Oresme nel suo commento alla traduzione francese della *Politica* dello Stagirita³. La definizione del dominio naturale data dal consigliere politico di Gian Galeazzo Visconti non suona, infatti, come il frutto di una riflessione globalmente atemporale e astratta, quale quella dei primi commentatori di Aristotele (Tommaso d'Aquino, Egidio Romano, Pietro d'Alvernia)⁴. Essa è piuttosto concretamente ritagliata sul contesto milanese, richiamando la specificità naturale della regione e del popolo a cui si riferisce⁵.

Filargo conosce l'opera di Aristotele nella traduzione-commento di Oresme? Non ci sono elementi sufficienti ad affermarlo, ma neppure a escluderlo. Non si può però trascurare un dato biografico ben presente ai suoi contemporanei, ovvero come il nostro frate minore, «celebris studii doctrine fons

¹ Cengarle, *Les maestà*; Cengarle, *A proposito di legittimazioni*.

² *Sermo fulgidi sacre theologie magistri domini Petri de Candie Novariensis antistitis in assumptione dignitatis ducalis Iohannis Galeacii prothoducis Mediolani* (Milano, Biblioteca Ambrosiana [d'ora in poi BAMi], Ambr. B 116 sup, cc. 30-34v). Alessandra Malanca ha scoperto a Siviglia un secondo esemplare manoscritto, anche se mutilo, di questa orazione (Malanca, *Testi composti per l'incoronazione ducale*, pp. 39-40). Sul problema dei diversi incipit dell'orazione, si veda già Tomea, *Tradizione apostolica*, pp. 128-130n.; ben tre ne individua Petoletti, *Il messale di Gian Galeazzo Visconti*, pp. 652-653 (e Malanca, *Testi composti per l'incoronazione ducale*, p. 41 e n.). Sia Petoletti che Malanca escludono ogni legame tra l'orazione del Filargo e quella conservata nel codice Dal Verme di Pavia, sovrapposta da Majocchi a quella del Filargo (Majocchi, *Pavia città regia*, pp. 286-288). Si ipotizza piuttosto che quest'ultima sia una orazione preparata per l'occasione da un anonimo autore, ma mai pronunciata (Malanca, *Testi composti per l'incoronazione ducale*, pp. 42-43). In un prezioso contributo, uscito alle stampe durante l'iter redazionale di questo scritto, Marco Petoletti, introducendo l'edizione completa del *Sermo*, propone per questa seconda orazione una possibile paternità (Ambrogio Carcano) ed una possibile data di recitazione (domenica 8 agosto 1395): Petoletti, *L'orazione di Pietro Filargo*, pp. 266-267.

³ A proposito di questa traduzione si vedano Blythe, *Ideal government*, pp. 203-240, e Fiocchi, *Problemi di traduzione*.

⁴ Krynen, *Les Legistes*, pp. 176 sgg.; sulla ricezione della *Politica* da parte di questi commentatori si vedano almeno Fioravanti, *La politica aristotelica*; Lambertini, *La diffusione della "Politica"*; Lambertini, *Peter of Auvergne*.

⁵ Secondo Oresme, la *Politica* insegna infatti a governare «au miex que il est possible selon la nature des regions et des peuples, et selon leur meur» (Oresme, *Le proheme*, p. 44); Krynen, *Les Legistes*, p. 176.

venerandus / Parisiensis», sia giunto a «Ligurum succurrere magno / illustrique duci» con il suo sapiente consiglio dalla Francia, o meglio da Parigi⁶. Nel settembre 1395 il Filargo, ancora agli esordi di una carriera ecclesiastica e politica che lo porterà ad entrare cardinale ed uscire pontefice, con il titolo di Alessandro V, dal concilio di Pisa (1409), è infatti in Lombardia solo da un decennio, o poco più. Almeno dal settembre 1378 sino al 1384 – quando Pasquino Cappelli lo conduce con sé dalla Francia a Pavia e lo introduce alla corte e al favore di Gian Galeazzo, al termine di uno dei frequenti viaggi parigini compiuti dal fedele e sfortunato segretario e cancelliere del Visconti⁷ –, egli soggiorna a Parigi, frequentando lo Studio. È citato dapprima come baccelliere e poi, conseguito il titolo di *magister in sacra Theologia* nel tardo autunno del 1381 – l'anno in cui anche Pierre d'Ailly ottiene il titolo⁸ –, come insegnante⁹. Filargo studia e insegna dunque a Parigi proprio negli anni, a partire dai quali lo Studio parigino e, in particolare, la facoltà di teologia giocano un ruolo eminente negli sviluppi dello scisma d'Occidente¹⁰. Sono anche gli anni in cui riavvampa la competizione tra «philosophes» e «juristes», che affonda le sue radici nel pregiudizio ormai secolare, condiviso dai maestri parigini di teologia e delle arti, nei confronti dei giuristi, *idiotae politici* secondo

⁶ Citazioni tratte dal carne celebrativo in onore di Alessandro V, composto da Giuseppe Brivio, «minimus ordinariorum ecclesie Mediolani», e datato 11 settembre 1409, in BAMi, B 116 sup., cc. clxiii-clxv [ff. 143-144].

⁷ «Quid inquam de illo tuo archiepiscopo Petro de Candia, ordinis fratrum minorum, quem ut nosti secum de Gallia Pasquinus duxit, in aula tanto fastu collocavit? Cum esset confessionum auditor illius principis, verbis instare penes eum non ausus fuit propter metum perdisi archiepiscopatum, ut Pasquinus liberaretur», si legge nella lettera del cremonese Andrea Marini in lode di Pasquino Cappelli, composta approssimativamente nel 1408, dieci anni dopo la sua morte e ora edita in Elli, «Non sine lacrimis reminiscor», cui si rimanda anche per considerazioni circa il tragico destino di questo bibliofilo e umanista al servizio del Visconti. L'autore della *laudatio* è identificato da Petoletti, *Entre France et Italie*, pp. 20-21. Il Cappelli era certamente a Parigi nel 1383, parte attiva nelle trattative diplomatiche tra Valois e Visconti circa la spedizione di Luigi d'Angiò nel Regno; in proposito Bueno De Mesquita, *Cappelli*.

⁸ Bellitto, *The Early Development*, p. 218.

⁹ Il titolo, conferito sicuramente dopo il mandato di Clemente VII del 15 settembre 1381 (*Charitularium Universitatis parisiensis*, p. 302, n. 1463), sarebbe stato acquistato per 80 franchi d'oro, dopo una trattativa con il cancelliere dell'università Giovanni Blanchard (*ibidem*, p. 359, n. 1511, art. 52); in proposito Ehrle, *Der Sentenzenkommentar Peters von Candia*, p. 10 e nota; Bernstein, *Pierre d'Ailly*, p. 98n. Sulla fresca nomina di Blanchard, voluta da Clemente VII nel tentativo di assicurarsi l'adesione dell'Università di Parigi, e sulla successiva crisi scoppiata all'interno dello Studio proprio nel 1381, Bernstein, *Pierre d'Ailly*, sunteggiato in Swanson, *Obedience*, pp. 380-381; circa le successive accuse di simonia ed eresia mosse a Blanchard da Pierre d'Ailly, a nome dello Studio, rispettivamente per aver venduto la licenza domandando un compenso ai candidati e per aver difeso tale comportamento, oltre a Bernstein, *Pierre d'Ailly*, in particolare pp. 150-176, si veda Taber jr., *Pierre d'Ailly*, p. 166 e n.

¹⁰ Quillet, *Charles V*, pp. 178-184. Nel 1379 Pierre d'Ailly è delegato a informare Carlo V del supporto dell'università alla convocazione di un concilio generale per la soluzione dello scisma; e nel 1381, nonostante Carlo VI avesse proibito di discutere dello scisma a Parigi, egli ricapitola e definisce le quattro vie per uscirne nel suo *Utrum indoctus in iure divino posset iuste praeesse in ecclesie regno*. Lo Studio, infatti, non accetta formalmente Clemente VII come pontefice sino al 1383. In proposito Swanson, *A survey*, p. 80 e ancora Bellitto, *The Early Development*, pp. 218-220.

Egidio Romano¹¹. *Le Songe du Verger* (1376-1378), oltre a proporre un modello monarchico antitetico a quello offerto da Oresme ne *Le livre de Politiques d'Aristote* (1372-1374), rintuzza infatti le accuse di inettitudine politica, mosse ripetutamente ai *légistes* dal vescovo di Lisieux e riprese, negli anni successivi, dai teologi dello Studio parigino, come il già ricordato Pierre d'Ailly¹². Non abbiamo elementi per ipotizzare che anche Filargo abbia preso posizione in questa disputa, per quanto, nel costruire la sua definizione del dominio naturale e, più in generale, nel discorso per l'incoronazione, il nostro teologo citi espressamente i filosofi morali, le sacre scritture, Agostino, Bonvesin della Riva, mai i giuristi¹³. La vivacità e l'attualità del dibattito potrebbero però averlo spinto a leggere la traduzione-commento di Oresme? Difficile che, a Parigi, non ne abbia quanto meno sentito parlare; ed è possibile che, chiamato a svolgere presso Gian Galeazzo un ruolo analogo a quello di Oresme presso Carlo V, vi abbia ripensato.

Veniamo alla definizione.

1. «*Plebis generalis utilitas*»

Dialogando con la «patria milanese», il vescovo di Novara, plenipotenziario visconteo presso l'imperatore Venceslao e principale artefice dell'investitura ducale¹⁴, risponde alla domanda circa i motivi che hanno spinto il «sacro animo cesareo» a innalzare la comunità al rango ducale, articolando la sua risposta in quattro punti: «*Regis eternalis benignitas, actus parentalis*

¹¹ «*Nam (ut alibi nos dixisse meminimus) omnes legistae sunt quasi quidam idiotae politici. Nam sicut laici et vulgares, quia arguunt et formant rationes suas, quem modum arguendi docet dialectica, ideo ipsi quia non arguunt artificialiter et dialectice appellantur a Philosopho idiotae dialectici, sic Legistae, quia ea, de quibus est politica, dicunt narrative et sine ratione, appellari possunt idiotae politici. Ex hoc autem patere potest quod magis honorandi sunt scientes politicam et morales scientias, quam scientes leges et iura*» (Egidio Romano, II, 2, 8, f. 183v). A proposito delle critiche mosse dai teologi dello Studio parigino nei confronti dei giuristi nel Duecento, si veda Pascoe, *Church and Reform*, pp. 235-237.

¹² Krynen, *Les Légistes*, pp. 189 sgg.; circa le posizioni sprezzanti di d'Ailly nei confronti dei giuristi in genere e dei canonisti in specie, si veda Pascoe, *Church and Reform*, pp. 237-241, e Ribordy, *Auctoritas magnorum doctorum*; sulla controversia, Fioravanti, *Philosophi contro legistae*. A proposito del *Songe du Verger*, si veda almeno – oltre a Quillet, *La Philosophie Politique du Songe* – Miethke, *Théorie politique*.

¹³ Questa mia prima impressione risulta confermata scorrendo le note dell'accurata edizione critica di Petoletti, *L'orazione di Pietro Filargo*, pp. 269-285.

¹⁴ Sulle trattative presso la corte imperiale, iniziate dal Filargo già nel febbraio 1394, si veda Novati, *Aneddoti*, in particolare pp. 213 sgg. Le pratiche giungono a piena maturazione nel dicembre 1394, tanto che il 5 gennaio 1395, in seguito alle buone notizie giunte dalla Boemia, Gian Galeazzo emana ordine che su tutti i pubblici edifici delle città a lui sottoposte siano dipinte le aquile imperiali accanto alle sue armi (*ibidem*, p. 216); Lindner, *Geschichte des deutschen Reiches*, 2, p. 334. A proposito del ritorno della delegazione viscontea a Milano nell'agosto 1395 e del soggiorno boemo di Filargo (durato quasi due anni), testimoniato dalle parole di un decreto Pier Candido Decembrio, ancora Novati, *Aneddoti*, p. 215. Circa il possibile ruolo del vescovo di Novara nella composizione stessa del privilegio imperiale, si veda Cengarle, *I Visconti ed il titolo ducale*.

conformitas, domus viperalis fidelitas, plebis generalis utilitas». Non è il caso di soffermarsi sui primi tre motivi, in quanto essi esulano dall'argomento affrontato in questa sede. Basti solo dire che il Filargo riprende in parte gli argomenti dell'arena del privilegio imperiale, a volte citandone letteralmente il tenore¹⁵.

Il quarto motivo è l'utilità generale del popolo. Secondo l'insegnamento dei filosofi morali, il principale obiettivo di ogni rettore deve essere innanzitutto l'utilità dei sudditi. Colui che governa la cosa pubblica è infatti assimilabile alla testa nel corpo umano, alla fonte da cui scaturisce il ruscello e alla radice umorosa dell'albero. Come dal capo si diffondono nella altre membra il movimento e la sensibilità, dalla fonte dilaga nel ruscello la fertilità delle acque e dalla radice l'umore si estende alle parti arboree, così da colui che domina naturalmente l'infusione dell'aiuto (*subventionis infusio*) deve procedere come latte verso i sudditi, soprattutto quando li vede in necessità¹⁶.

Chi sono i filosofi morali a cui allude? Difficile dirlo, anche se sarebbe interessante ricostruire le letture del vescovo di Novara. Nel discorso per l'incoronazione Filargo cita il Seneca del *De clementia* e delle lettere a Lucilio, e il quinto libro della *Politica* del *philosophus* per antonomasia, Aristotele. Commentando le Sentenze di Pietro Lombardo (1378-1380), Filargo dimostra una qualche conoscenza delle opere dello Stagirita¹⁷, e di quelle di Averroè, che «segue in tutto Aristotele nella sua filosofia morale»¹⁸. Ai testi platonici – stando a un primo rozzo spoglio della ancora parziale edizione digitale del commento – egli sembra fare solo riferimenti mediati da Agostino, dallo Pseudo-Dionigi e dai commenti di Eustrazio di Nicea all'*Ethica Nicomachea*¹⁹; e indiretti sono anche gli unici riferimenti a Proclo, mediato da Giovanni Duns

¹⁵ Lünig, *Codex Italiae diplomaticus*, 1 (1725), coll. 419-422; in proposito Baldi, *Tradizione cittadina* (ringrazio l'autrice per avermi messo a disposizione le bozze).

¹⁶ «Dixi quarto et ultimo quoad hec, quod sacrum movit cesareum animum mediolanensis patrie ducatus exhibere fastigium: congruens utilitas plebis generalis. Quoniam cuiuscumque rectoris principale propositum circa utilitatem precipue intendere debet subiectorum, ut enim *morales* tradunt *philosophi*. Rem publica gubernans tribus merito venit comparandus: capiti scilicet in humano corpore, fonti a quo descendi rivulus et radici arboris humorose. Ut quemadmodum a capite in cetera membra corporea motus et sensus diffunditur, et a fonte rivolo aquarum fertilitas propinatur et a radice humor radicalis super arboreas partes extenditur, sic et a *naturaliter dominante* subventionis infusio tamquam lacte procedere debet in subditos (c. 31v) presertim cum eos viderit in necessitatibus constitutos» (BAMi, ms. Ambr. B 116 sup, Sermo, cc. 31-31v). Petoletti legge, anziché «tamquam lacte» (dove *lacte* è nominativo neutro della III declinazione), «equa lance» (Petoletti, *L'orazione di Pietro Filargo*, p. 274). Mi discosto da questa lettura sia per ragioni paleografiche, sia per ragioni interpretative: non credo che Filargo insista qui tanto sull'*aequitas* del signore nel ripartire il proprio aiuto, quanto su una *caritas* che, come nelle metafore precedenti, si spande nutrendo e vivificando indiscriminatamente. Sull'uso delle metafore si veda Briguglia, *Metafora e linguaggi politici*.

¹⁷ Ehrle, *Der Sentenzenkommentar Peters von Candia*; Brown, *Peter of Candia's Commentary*, pp. 464-467.

¹⁸ «Et antecedens apparet per ipsumet Aristotilem quem Averrois in omnibus sequitur in sua philosophia morali, quare propositum»: Petrus de Candia, *Commentarium in quatuor libros Sententiarum*, II, q. 3, art. 1, 25; < <http://candia.ucey.ac.cy/SentII-3-1.htm> >.

¹⁹ Petrus de Candia, *Commentarium in quatuor libros Sententiarum*, I, q. 6, art. 1, *passim*; < <http://candia.ucey.ac.cy/SentI-6-1.htm> >.

Scoto²⁰, e a Seneca e Cicerone, citati a loro volta da Guglielmo di Ockham e da Pierre de Blois²¹.

Ad ogni modo, secondo questi non identificati filosofi morali la *publica utilitas* deve essere il «principale propositum» del rettore²². Il vantaggio comune è infatti il fondamento necessario di ogni governo legittimo e naturale. Aristotele è esplicito nell'identificare l'utilità comune (τὸ κοινὸν συμφέρον) come il discrimine necessario tra le costituzioni rette e quelle errate – che invece perseguono l'interesse privato (τὸ ἴδιον) del singolo, dei pochi o della moltitudine²³ –, ovvero tra quelle κατὰ φύσιν (secondo natura) e quelle παρὰ φύσιν (contro natura)²⁴. Anche i lettori e commentatori tardo-medievali della *Politica* riprendono questa distinzione, translitterando con Moerbeke τὸ κοινὸν συμφέρον / τὸ ἴδιον in «ad commune conferens²⁵ / ad proprium», e κατὰ φύσιν / παρὰ φύσιν in «secundum naturam / praeter naturam»²⁶. Non tutti, a dire il vero, aderiscono nello stesso modo alla formula dello Stagirita. Egidio Romano, ad esempio, contrappone sì il governo *aequale et rectum*, in cui «intenditur bonum commune et omnium civium secundum suum statum», a quello *corruptum et perversum*, in cui «intenditur bonum aliquorum et alio-

²⁰ Petrus de Candia, *Commentarium in quattuor libros Sententiarum*, I, q. 2, art. 1, 32; < <http://candia.ucy.ac.cy/SentI-2-1.htm> >. A proposito delle tre diverse forme attraverso cui Proclo è stato recepito nel medioevo e, in particolare, della sua ricezione – dopo le traduzioni latine dell'*Elementatio theologica*, del *Commentarius in Parmenidem* e del *Commentarius in Timaeum* da parte di Guglielmo di Moerbeke (1268) – presso l'università di Parigi negli ultimi decenni del Duecento, si veda Gersh, *Berthold von Moosburg*; ma anche Steel, *William of Moerbeke*, e Porro, *The University of Paris in the Thirteenth century*.

²¹ Petrus de Candia, *Commentarium in quattuor libros Sententiarum*, I, q. 6, art. 1, 9; (< <http://candia.ucy.ac.cy/SentI-6-1.htm> >) e IV, Sermo (< <http://candia.ucy.ac.cy/CollatioQuarta.htm> >). Giovanni Duns Scoto e Guglielmo di Ockham rientrano tra le «favored sources» di Pietro Filargo, come rimarca Brown, *Peter of Candia's Hundred-Year 'History'*, p. 171; Brown, *Peter of Candia on believing and knowing*; Brown, *Peter of Candia's Commentary*, pp. 449, 460 (da cui il virgolettato), p. 463; sul rapporto con Ockham, in particolare, già Ehrle, *Der Sentenzenkommentar Peters von Candia*, *passim*.

²² Un analogo concetto platonico circola già da tempo grazie alla mediazione di Cicerone. Giovanni da Viterbo rimanda in merito al *De officiis*, citandolo *verbatim* (Iohannis Viterbiensis *Liber de regimine civitatum*, 130, p. 268): «Omnino qui rei publicae praefuturi sunt duo Platonis praecepta teneant: unum, ut utilitatem civium sic tueantur, ut quaecumque agunt, ad eam referant obliti commodorum suorum; alterum, ut totum corpus rei publicae curent, ne, dum partem aliquam tuentur, reliqua deserant» (Cicerone, *De officiis*, I, xxv, 85, p. 86).

²³ «È evidente, pertanto, che tutte le costituzioni che hanno di mira l'interesse comune sono costituzioni rette, in quanto conformi all'assoluta giustizia, mentre quelle che hanno di mira l'interesse dei governanti sono errate e costituiscono delle degenerazioni rispetto alle costituzioni rette: infatti sono dispotiche, mentre la città è una comunità di liberi (...) Quando uno solo, pochi o più esercitano il potere in vista dell'interesse comune, allora si hanno necessariamente le costituzioni rette; mentre quando l'uno o i pochi o i più esercitano il potere nel loro privato interesse, allora si hanno le deviazioni» (Aristotele, *Politica*, III, 6-7, 1279a, pp. 257-259).

²⁴ «Infatti vi sono in natura il governo di un padrone, quello di un re e quello dei cittadini; e questo è giusto e utile. Ma non sono secondo natura né il governo tirannico né tutti gli altri regimi che costituiscono degenerazioni, perchè si tratta di forme che sono contro natura» (Aristotele, *Politica*, III, 17, 1287b, p. 313).

²⁵ In alternativa, anche *communiter conferens* (Moerbeke, pp. 177-178).

²⁶ Moerbeke, p. 233; *selon nature e hors nature* nella traduzione francese (Oresme, III, 26, p. 162).

rum oppressio»²⁷; ma, contrariamente ad Aristotele, istituisce una gerarchia esplicita tra le forme di governo rette, identificando come naturale solo quella monarchica²⁸; inoltre, esprime qualche scetticismo circa l'effettiva possibilità di realizzare un governo regio del tutto retto, dal momento che un re, che «nihil de tyrannide participaret», sarebbe quasi un semidio²⁹. Per quanto trapeli, dall'uso di certi sintagmi, la sua posizione filo-monarchica, Pietro di Alvernia, nella sua continuazione alla *Sententia libri Politicorum* di Tommaso (terminata entro il 1295)³⁰, si attiene maggiormente al dettato aristotelico: il «bonum communiter conferens» è il fine della «politia recte ordinata»³¹, che governa appunto «ad bonum subditorum»; la tirannide e le *politie* errate hanno invece un fine *praeter naturam*, essendo governate «primo et principaliter ad bonum proprium», e sono dunque *praeter naturam*³². Nella continuazione del *De regno* (primo decennio del XIV secolo), Tolomeo da Lucca – nonostante sembri «dare per scontato che la natura inevitabilmente corrotta e peccatrice del popolo, che si è meritato un re, abbia come ovvia conseguenza

²⁷ Egidio Romano, III, 2, 2, f. 268.

²⁸ «Ubicumque est *regnum naturale*, semper totum illud regnum reducitur in aliquod unum principans (...) Si igitur singular naturalia considerentur, semper videmus multitudinem quamlibet reduci in unum aliquod principans et gubernans. Nam sicut naturale est, quod multitudo ab uno procedat, sic etiam est naturale, quod in unum aliquod educatur. Bonum est igitur regimen populi sive multitudinis, si sit rectum; melius est regimen paucorum, eo quod magis ad unitatem accedat; optima est autem monarchia sive gubernatio unius regis, eo quod ibi perfectior unitas reservetur» (Egidio Romano, III, 2, 3, f. 270).

²⁹ «Et forte vix aut numquam reperitur aliquis, qui sit omnino rex, quin in aliquot tyrannizet: esset enim quasi semideus, si nihil de tyrannide participaret» (Egidio Romano, III, 2, 11, f. 284v). Lo scetticismo di Egidio è ripreso ed articolato da Bartolo alla fine del *De tyranno*: «Propter quod sciendum est quod sicut raro reperitur unus homo sanus per omnia, quin in corpore aliquid patiat defectus; ita raro reperitur aliquod regimen, in quo simpliciter ad bonum publicum attendatur, et in quo aliquid tyrannidis non sit. Magis enim esset divinum quam humanum, si illi qui principantur nullo modo commodum proprium, sed communem utilitatem respicerent. Illud tamen dicimus bonum regimen et non tyrannicum, in quo plus prevalent communis utilitas et publica, quam propria regentis; illud vero tyrannicum, in quo propria utilitas plus attenditur. Istud vero dicit Egidius in iii. libro de regimine principum, parte ii., c. xi.» (Bartolo, *Tractatus de tyranno*, XII, 745-755, p. 212); in proposito, Quagliani, *Politica e diritto*, pp. 54-55.

³⁰ Simonetta, *Rimescolare le carte*, p. 163n, a cui si rimanda anche per alcune considerazioni sulla rilettura filomonarchica dell'Alverniato (pp. 173-180). Si tratta comunque di una monarchia temperata, come rileva già Blythe, *Ideal government*, pp. 77-91.

³¹ «finis politiae recte ordinatae est bonum communiter conferens» (Alvernia, lib. 3, l. 10, n. 1, < <http://www.corpusthomisticum.org/xpoo3.html> >).

³² «Et hoc apparet, quia principatus dominativus est, in quo aliquis principatur alteri qui natus est subiici, sicut est servus; et principatur primo et principaliter *ad bonum proprium*. Principatus autem politicus in quo principatur aliquis liberis et aequalibus secundum virtutem et *ad bonum subditorum*. Sicut ergo principatus isti sunt diversi, sic iustum quod est in ordine ad unum, non est idem quod iustum in ordine ad alium principatum; et ideo manifestum est quod non sunt idem iustum *dominativum* et iustum *politicum*. In tyrannide autem et in aliis transgressis non est iustum simpliciter: quia in illis politiis in quibus est *finis praeter naturam* non est iustum simpliciter: sed in transgressis politiis est *finis praeter naturam*. Sunt enim huiusmodi *politiae praeter naturam*. Ergo in ipsis non est iustum simpliciter vel *secundum naturam*» (Alvernia, lib. 3, l. 16, n. 1, < <http://www.corpusthomisticum.org/xpoo3.html> >).

la trasformazione della monarchia in dispotismo»³³ – ammette l'esistenza di un *dominium regale* legittimo là dove il re «principaliter bonum subditorum intendit» e, come Dio, non governa «propter se ipsum, sed propter nostram salutem»³⁴. A sua volta, nel *Defensor pacis* (1324), Marsilio da Padova, in base ad Aristotele, *Politica*, III, 5, definisce «*bene temperatum* il popolo, in cui il governante governa *ad commune conferens secundum voluntatem subditorum*; al contrario, *viciatum* quello, che è privo di questo aspetto»³⁵: altrettanto necessario, oltre al vantaggio pubblico, è dunque il consenso dei sudditi³⁶. Ad ogni modo, come sintetizza Nicola di Oresme nel suo commento alla traduzione francese della *Politica* (1372-1374), la conclusione logica di tanta insistenza sul *profit publique* – così traduce Oresme *ad commune/ commu-*

³³ Se il popolo fosse virtuoso, adotterebbe infatti un «regime politico»; in proposito Simonetta, *Rimescolare le carte*, pp. 180 sgg., citazione da p. 183. «Ad cuius dubii declarationem sciendum est quod ex duplici parte regimen politicum regali praeponitur. Primo quidem, si referamus dominium ad statum integrum humanae naturae, qui status innocentiae appellatur, in quo non fuisset regale regimen sed politicum, eo quod tunc non fuisset dominium quod servitatem haberet, sed praeeminentiam et subiectionem in disponendo et gubernando multitudinem secundum merita cuiuscumque, ut sic vel in influendo vel in recipiendo influentiam quilibet esset dispositus secundum congruentiam suae naturae. Unde apud sapientes et homines virtuosos, ut fuerunt antiqui Romani, secundum imitationem talis naturae regimen politicum melius fuit. Sed quia perversi difficile corriguntur, et stultorum infinitus est numerus, ut dicitur in Eccle., in natura corrupta regimen regale est fructuosius, quia oportet ipsam naturam humanam sic dispositam quasi ad sui fluxum limitibus refranare» (Ptolomaeus de Lucca, *De regno continuatio*, lib. 2, cap. 9, < <http://www.corpusthomisticum.org/xrp.html> >). In merito si era espresso già Tommaso; in proposito si veda Briguglia, *L'animale politico*, pp. 36-40.

³⁴ «Tria enim ponit de rege in eodem libro, videlicet quod ille legitimus est rex, qui principaliter *bonum subditorum* intendit. Item, qui per se sufficiens reperitur, et qui omnibus bonis superexcellit, ne videlicet subditos gravet. Item, ille rex est, qui curam subditorum habet ut bene operentur, quemadmodum pastor ovium. Ex quibus omnibus manifestum est quod iuxta istum modum, despoticum multum differat a regali, ut idem philosophus videtur dicere in primo Politic. Item, quod regnum non est propter regem, sed *rex propter regnum*: quia ad hoc Deus providit de eis, ut regnum regant et gubernent et unumquemque in suo iure conservent; et hic est finis regiminis. Quod si ad aliud faciunt, in se ipsos commodum retorquendo, non sunt reges sed tyranni... Amplius autem: regnum ex hominibus constituitur, sicut domus ex parietibus, et corpus humanum ex membris, ut philosophus dicit in tertio Politic. Finis ergo regis est, ut regimen prosperetur, quod homines conserventur per regem. Et hinc habet commune bonum cuiuslibet principatus participationem divinae bonitatis; unde bonum commune dicitur a philosopho in primo Ethic. esse quod omnia appetunt, et esse bonum divinum; ut sicut Deus, qui est rex regum et dominus dominantium, cuius virtute principes imperant, ut probatum est supra, nos regit et gubernat *non propter se ipsum, sed propter nostram salutem*, ita et reges faciant et alii dominatores in orbe» (Ptolomaeus de Lucca, *De regno continuatio*, lib. 3, cap. 11, < <http://www.corpusthomisticum.org/xrp.html> >).

³⁵ «Voco autem *bene temperatum* genus cum Aristotele III Politice, capitulo v, in quo dominans principatur ad commune conferens *secundum voluntatem subditorum*; *viciatum* vero, quod ab hoc deficit» (Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, I, ix, 2, p. 78).

³⁶ «Participat autem quilibet dictorum modorum tanto amplius de vero regali, quanto magis est ad subditos voluntarios et secundum legem latam ad commune conferens subditorum; tanto vero amplius tyrannidem sapiens, quanto magis exit ab hiis, *consensu videlicet subditorum* et lege ad ipsorum commune conferens instituta» (Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, I, ix, 5, p. 90). «Infatti il regno è un governo che si fonda sulla volontaria accettazione dei sudditi...» (Aristotele, *Politica*, V, 10, 1313a, p. 477).

*niter conferens*³⁷ – è che «chiunque, sia egli uno o più, governi per il suo proprio profitto contro il bene comune, può essere detto tiranno»³⁸. Il vantaggio comune non è solo il fine dell'azione di governo, ma anche il limite, al di là del quale l'operato di chi governa si trasforma da *secundum a praeter naturam*. E il consigliere di Gian Galeazzo Visconti, accusato in quegli stessi anni dai fiorentini proprio «di perseguire tirannicamente il proprio interesse e non il *bonum commune*»³⁹, ha certo bene a mente questo discrimine, nel ribattere l'importanza della *publica utilitas* – la scelta lessicale di Filargo si discosta da quella dei traduttori e commentatori latini di Aristotele (*communiter/ ad commune conferens*), echeggiando piuttosto la pressoché coeva traduzione francese (*profit publique*) – come obiettivo necessario del governante naturale.

Colui che governa *naturaliter* infonde il latte dell'aiuto nei sudditi, prosegue il vescovo di Novara riprendendo, verosimilmente, la metafora biblica del re che allatta i suoi sudditi, quasi genitore amoroso e caritatevole⁴⁰. Quello del governante è, in realtà, un ruolo ministeriale, un servizio che richiede capacità specifiche⁴¹. Di qui la successiva citazione di Agostino (*De civitate Dei*, 19, 14): «coloro che comandano siano al servizio di coloro ai quali apparentemente comandano (Lc 22, 26-27; Gv 13, 16-17). Non comandino infatti per la brama di signoreggiare ma per il dovere di decidere, né per l'orgoglio di imporsi, ma per misericorde provvidenza»⁴². I governanti, preposti dall'ente supremo a dominare su uomini loro eguali in natura, non devono quindi insuperbire – il pensiero corre alla superbia di Bernabò Visconti, che, stando alle accuse mossegli, più volte avrebbe detto ai suoi familiari: «Nonne cogno-

³⁷ Oresme, III, 7-8, pp. 127-128. Sull'uso terminologico di Oresme, Babbitt, *Oresme's Livre*, p. 78, n. 46.

³⁸ «Item, quiconques gouverne a son propre profit contre le bien commun, soit .i. seul ou plusieurs, il pevent estre dis tirans» (Oresme, II, 22, p. 112).

³⁹ Gamberini, *Da «orgogliosi tiranni»*, citazione tratta da p. 119.

⁴⁰ «Et suges lac gentium et mamilla regum lactaberis» (Is 60, 16). Il gesto di allattare, simbolo per antonomasia dell'amore parentale, è trecentesco attributo iconografico della Carità, ripreso dalla cultura cristiana orientale (*Galectophorus*) e occidentale (*le Madonne del Latte*, a partire dal XIII secolo). Se pur Giotto, personificando la *Karitas* nella Cappella degli Scrovegni (1304-1306), non le attribuisce tale gesto, nei decenni immediatamente successivi esso entra nella raffigurazione allegorica della Virtù: si pensi alla *Carità* scolpita da Tino da Camaino per il Battistero di Firenze (oggi a Firenze, Museo Bardini, 1320 ca.), come pure a quella coronata di Giovanni di Balduccio per l'arca di San Pietro Martire, in Sant'Eustorgio a Milano (1339), che avrebbe a sua volta ispirato gli ignoti autori dell'arca di S. Agostino nella Basilica di S. Pietro in Ciel d'Oro a Pavia (1362). Sull'iconografia della Carità Bussagli, *La Carità fra teologia ed iconografia*, pp. 60-61.

⁴¹ «Royalme ne est pas comme une possession propre seroit ou une rente familiare, mes est *dignité* et une seigneurie et honnourableté, qui requiert *industrie* de gouverner et garder le bien commun du peuple» (Oresme, II, 21, p. 109).

⁴² «Hinc beatus Augustini xviiiij de Civitate Dei cxiiij: «qui imperant serviant eis quibus videntur imperare. Neque dominandi cupiditate imperent, sed officio consulendi, nequam principiandi superbia, sed providendi misericordia» (BAMi, ms. Ambr. B 116 sup, c. 31v).

scitis, quod sum Deus in terris?»⁴³ –, ma governare umanamente⁴⁴. In Ez 34, continua il Filargo, il re dei re ci dimostra coll'esempio in che modo coloro che governano debbano provvedere al vantaggio dei sudditi. «Ecco! – dice – io stesso domanderò delle mie pecore, e ne andrò in cerca, come un pastore va in cerca del suo gregge» [Ez 34, 11-12]; e continua «così io andrò in cerca delle mie pecore [Ez 34, 12], e cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, faserò la ferita, fortificherò la malata... [Ez 34, 16]»⁴⁵.

2. «*X utilitates, que civibus proveniunt ex dominio naturali*»

Dopo aver così individuato nella *publica utilitas* lo spartiacque tra governo *secundum naturam* e governo *praeter naturam* e aver sottolineato il ruolo di servizio del *naturaliter dominans*, il vescovo di Novara entra nello specifico, elencando le utilità particolari che possono venire alla *patria* milanese dal fatto di essere stata provveduta dall'imperatore di un governo naturale. Tutte queste utilità sarebbero state trattate, secondo il consigliere visconteo, da Aristotele in diverse parti del quinto libro della *Politica*⁴⁶.

Il riferimento testuale è dunque a quella «sorta di manuale di patologia dei corpi politici che è il quinto libro della *Politica*»⁴⁷, libro in cui Aristotele si ripropone appunto di indagare «che cosa distrugge e che cosa conserva questi regimi, tutti e ciascuno in particolare, e di determinare le principali cause di questi processi»⁴⁸. In effetti Nicola d'Oresme conta ben trentasei rimedi per la salvezza delle *politiae* all'interno di questo libro, senza contare quelli speciali

⁴³ *Annales Mediolanenses*, col. 795.

⁴⁴ «Qua ergo ratione omne ens ex ente primo dependet, eadem et dominium, quia ipsum super ens fundatur, et tanto super nobilius ens quanto ad dominandum super homines in natura coaequales eisdem praepositur. Unde et causam habet *non superbiendi, sed humane suum populum gubernandi*, ut Seneca dicit in epistola ad Lucilium» (Ptolomaeus de Lucca, *De regno continuatio*, lib. 3 cap. 1). Non si può non pensare alla superbia del tiranno Bernabò che, stando alle accuse mossegli, più volte avrebbe detto ai suoi familiari: «Nonne cognoscitis, quod sum Deus in terris?» (*Annales Mediolanenses*, col. 795).

⁴⁵ «Ad hec Ezechiel xxxiiij. Rex regum et dominus dominantium [Ap 19, 16] suo nobis declarat exemplo qualiter regentes alios comoditatibus intendere debent subditorum. “Ecce, inquit, ego requiram oves meas et visitabo eas et sicut pastor visitat gregem suum” [Ez 34, 11-12] et sequitur “sic visitabo eas [Ez 34, 12]... quod perierat, requiram et quod abiectum fuerat, reducam et quod contractum fuerat, alligabo et quod infirmum fuerat, consolidabo [Ez 34, 16]”» (BAMi, ms. Ambr. B 116 sup, c. 31v).

⁴⁶ «Nunc igitur dicat imperator: ut tu, Mediolanensis patria, regaris utiliter tibi providi de dominio naturali. Nam, ut sententialiter in quampluribus quinti polliticorum partibus Aristotiles pertractavit, per dominium naturale hec omnes utilitates oriuntur in populis: bona procurantur communia, iura conservantur civilia, subditi pertractantur ut filii, nullus subditorum opprimitur, sapientium honorantur consilia, summa libertas in matrimoniis conservatur, adversus hostes aliosque novitios casus debita fit inventionum provisio, divinus cultus ampliatur in populis, vitiorum cupiditas extirpatur et domini perpetuatur auctoritas» (BAMi, ms. Ambr. B 116 sup, c. 31v).

⁴⁷ Simonetta, *Rimescolare le carte*, p. 163.

⁴⁸ Aristotele, *Politica*, IV, 2, 1289b, p. 325.

per la salvezza delle monarchie⁴⁹. Nell'elencare rapidamente le dieci *utilitates* che derivano ai milanesi dal governo naturale, Filargo mescola il ricordo dei suggerimenti aristotelici con qualche assunto, che sembra avere a che fare poco o nulla con il quinto libro della *Politica*, molto invece con il contesto milanese.

La prima *utilitas* è «bona procurantur communia». L'uso del plurale indica come questo non sia un altro tautologico riferimento al bene comune come fine del governo naturale, quanto piuttosto un riferimento concreto ai beni comuni che il governante naturale, in qualità di amministratore, procura. L'uso del verbo *procurare* richiama infatti le traduzioni, latina e francese, del passo in cui Aristotele suggerisce al tiranno, che voglia salvare la sua tirannide avvicinandosi al regno, di «costruire e adornare la città come se fosse l'amministratore – che Moerbeke traduce appunto con *procurator*⁵⁰ ed Oresme con *procurateur*⁵¹ – e non il tiranno»⁵². I commenti tardomedievali declinano in modo esteso il concetto. Pietro d'Alvernia indulge sulla opportunità di comportarsi non come tiranno, ma come un benevolo *procurator civitatis*, preparando e ornando la città, ovvero costruendo torri e mura, e case, e abitazioni, e altri beni comuni di questo tipo (*alia huiusmodi communia*); elenco a cui Oresme aggiunge i fossati, le piazze, le chiese e «teles choses communes», entrando maggiormente nel dettaglio circa «les maisons pour les pretores ou pour les cours, pour les marchiés»⁵³. Anche Francesco Petrarca, nel descrivere «qualis esse debeat dominus», riprende il passo aristotelico e, dopo aver spronato Francesco da Carrara a mostrarsi benefico verso tutti i suoi riattando chiese, mura e strade e bonificando paludi, lo esorta ad agire «ut admini-

⁴⁹ «Et ces causes sunt apres le xiii.e chapitre siques ici; et sunt ou .xiiii. chapitre [Aristotele, *Politica*, V, 8, 1307b, p. 445] .viii. causes ou enseignemens pour le salut des policies, et ou .xv.e chapitre. [Aristotele, *Politica*, V, 8, 1308a, pp. 447 e 449] viii. causes et ou .xvi.e chapitre [Aristotele, *Politica*, V, 8, 1308b, pp. 449 e 451] aussi .viii., et ou .xvii.e chapitre [Aristotele, *Politica*, V, 8, 1309a, pp. 451 e 453] sunt .vi. et ou .xviii.e [Aristotele, *Politica*, V, 8, 1310a, pp. 457 e 459] aussi sunt .vi. Et se aucunes coincident ou sunt semblables en aucunes chosez, ce ne est pas en tout. Et donques en summe, en ces .v. chapitres stint .xxxvi. principes ou remedes tres diligeamment et par grande prudence avisés et pensés par Aristote pour la conservation des policies, sans les principes especialz qui sunt pour la salvation des monarchies, dont il dira apres» (Oresme, V, 18, p. 233).

⁵⁰ «Contrariumque faciendum olim dictis fero omnibus, praeparare enim oportet et ornare civitatem, tamquam *procuratorem* existentem et non tyrannum» (Moerbeke, p. 583, 15-17).

⁵¹ «T. Item, il convient que le tirant prepare et aorne la cité, aussi comme se il fust *procurateur du bien de elle* et non pas tirant» (Oresme, V, 30, p. 249).

⁵² Aristotele, *Politica*, V, 11, 1314b, p. 487.

⁵³ «In prima dicit, quod ad salvandum tyrannidem faciendum est contrarium eis quae dicta sunt prius: scilicet quod tyrannus debet praeparare et ornare civitatem, scilicet faciendo turre et muros, et aedes, et habitacula, et *alia huiusmodi communia*, et ordinando cives tamquam sit *procurator* civitatis, et non tyrannus; sic enim benivolus apparebit et non tyrannus» (Alvernia, lib. 5 l. 12 n. 10). «T. Item, il convient que le tirant prepare et aorne la cité, aussi comme se il fust *procurateur du bien de elle* et non pas tirant. O. Ce est que il face mettre a point et ordener les murs, les tours, les fossés, les places, les maisons pour les pretores ou pour les cours, pour les marchiés, les eglises et *teles choses communes*» (Oresme, V, 30, p. 249).

strator, non ut dominus»⁵⁴. La costruzione e l'abbellimento dei luoghi pubblici sono dunque le prime *utilitates* che derivano dal dominio naturale o, meglio, da quello che Filargo definisce dominio naturale, citando però il passo in cui lo Stagirita suggerisce al tiranno le cose da fare, o da mostrare di fare, «in modo da recitare bene la parte di re»⁵⁵.

La seconda *utilitas* è «iura conservantur civilia». Filargo, anziché fare riferimento alla necessità di preservare un concetto largo di giustizia⁵⁶, insiste sulla specifica tutela degli *iura civilia*⁵⁷. Nel quinto libro della *Politica*, in effetti, Aristotele si richiama solo indirettamente alla salvaguardia del νόμος, là dove sostiene che «nelle costituzioni ben temperate, se c'è una cosa a cui bisogna badare è che non si faccia nulla d'illegale, ponendo mente soprattutto alle piccole questioni. Infatti l'illegalità (ή παρανομία) si insinua di nascosto (...), dunque bisogna fare attenzione a quel principio di rovina costituito dalle piccole illegalità»⁵⁸. Nella traduzione di Moerbeke, ή παρανομία è tradotta con un generico *praevaricatio*⁵⁹. Pietro d'Alvernia, nel suo commento, considera *praevaricatio* sinonimo di *transgressio*, recuperando forse meglio il concetto

⁵⁴ Petrarca, *Seniles*, XIV, 1, 111, p. 160. La lettera è datata 28 novembre 1373; in proposito Wilkins, *Vita del Petrarca*, pp. 311-312.

⁵⁵ Aristotele, *Politica*, V, 11, 1314a, p. 485. L'implacabile Oresme commenta questo passo: «Il veult dire que les tirans funt les cauteles qui ensuient. Et funt les unes selon verité et les autres il faignent, afin que il semble que il soient roys. Et non sunt, car il entendent et funt tout principalment pour leur propre profit et non pas pour le bien publique. Mes pour ces cauteles et faintises leur princey est plus volontaire et plus durable. Apres il met .x. cauteles quant a ce qui resgarde pecunes» (Oresme, V, 29, p. 248).

⁵⁶ «Illud iustitie de qua loquor, munus eximum lateque latissimum, ius suum cuique tribuere, nulli sine ingenti causa nocere, et, causa quamvis affuerit, ad misericordiam inclinare, imitantem celestis iudicis eternique regis morem» (Petrarca, *Seniles*, XIV, 1, 79, p. 150).

⁵⁷ È possibile che ne abbia avuto in mente la definizione ciceroniana: «Natura enim iuris explicanda nobis est, eaque ab hominis repetenda natura, considerandae leges quibus civitates regi debeant; tum haec tractanda, quae composita sunt et descripta iura et iussa populorum, in quibus ne nostri quidem populi latebunt quae vocantur iura civilia» (Cicerone, *De legibus*, I, v, 17, pp. 314-316). A proposito del rapporto tra le leggi romane e gli altri diritti positivi, Oresme, in uno dei suoi feroci attacchi ai *legistes*, afferma: «Item, a propos est une autre cause; car communement nos legistes sunt introduiz es lays que Justinian compila et en autres lays romaines; et leur semble que il ne est nul autre droit escript et que il deust estre tenu partout, salvés les coutumes locaux, etc. Mes combien que en leur livres soient aucuns droiz naturelz ou presque naturelz a communauté humaine / (202d) et qui sunt a tenir partout, toutesvoies la plus grande partie sunt droiz positifs. Et combien que il soient raisonnables quant au plus, nientmoins nul ne est obligié a les tenir par la vertu ou auctorité du princey de Romme excepté ceulz qui sunt de celui princey se il dure encore. Car chescun princey, chescune policie a ses lays positives et ses droiz escripts ou non escripts, et se aucuns telz droiz sunt semblables a ceulz de Rome ou non, il n'i a force; car toutesvoies ne ont il auctorité en un princey fors par celui princey meisme. Et dire que tous deussent estre sous le princey et sous les lays de Romme, ce est grande simplece et erreur contre raison naturele, si comme il sera dit plus a plain ou .vii.e livre. Et donques ne en escoles ne en jugemens, nul legiste ne est abstrait ne obligie a user les lays romaines fors de l'auctorite de son legislateur. Et pource que plusieurs legistes sunt ignorans de ces choses, il cuident les lays estre bien mises qui sunt discordans ou contraires a la regle desus dicte, et ne croient pas que elle soit bonne» (Oresme, V, 25, pp. 243-244).

⁵⁸ Aristotele, *Politica*, V, 8, 1307b, p. 445.

⁵⁹ «In bene temperatis quidem igitur politiis sicut aliud aliquid oportet observare, ut nihil *praevaricentur*, et maxime quod parvum servare: latet enim subintrans *praevaricatio*» (Moerbeke, p. 538).

aristotelico: si devono evitare le trasgressioni anche piccole in quanto da tante piccole *praevaricationes* ne nasce una grande, che corrompe la forma di governo⁶⁰. Più esplicito nel ricollegare il brano aristotelico alla salvaguardia dei diritti positivi in senso lato è Nicola d'Oresme. Soffermandosi a riflettere sul termine *praevarication*, il francese conclude che Aristotele con esso voglia indicare non un fatto contro la legge e punito secondo la legge, ma il trascurare, infrangere o rompere una buona legge, costume o ordinanza, ingenerando così il disfacimento progressivo della *politia*⁶¹. Onde preservare se stesso, il dominio naturale deve preservare le norme positive e tutte le piccole e grandi prerogative individuali e collettive che da esse derivano. Che sia o meno derivata dal testo aristotelico⁶², la centralità della legge, ribadita da Oresme, è un concetto già accolto dalla retorica viscontea⁶³.

La terza *utilitas* è «subditi pertractantur ut filii». Aristotele ripete in vari luoghi come l'amore paterno che lega il re ai sudditi sia una caratteristica precipua del governo regio (ἡ βασιλεία, contrapposto a ἡ μοναρχία e a ἡ τυραννίς)⁶⁴. Per il Filargo – come per i suoi contemporanei, dato che l'identi-

⁶⁰ «In prima dicit, quod in omnibus rebus publicis bene mixtis hoc oportet observari, quod non fiat *transgressio* in aliquo; et maxime quod non fiat secundum hoc quod est modicum. Aliquando enim contingit, quod subintrat talis seditio, quae fit secundum modica, et latet propter eius paucitatem, vel non curatur. Et si negliguntur huiusmodi *praevaricationes*, facient unam magnam *praevaricationem*, quae corrumpet rempublicam (...)» (Alvernia, lib. 5 l. 7 n. 3).

⁶¹ «Aucuns appellent *praevarication* quant un advocat ou autre est en appert pour une partie et il fait muciemment encontre. Ou generalment *praevarication* est quelcunques transgression de bonne lay, jouxte ce que // (184c) dit l'Escripture: *Prævaricantes reputavi omnes peccatores* [Ps 118, 119]. Mes il me semble selon ce que Aristotele parle ici que se un fait contre la lay et il est pugni selon la lay, ce ne est pas *praevarication*; mes *praevarication* est quant *aucune bonne lay, coutume ou ordenance* est delessie ou cassee ou rompue. Et ce doivent soigneusement eviter les gouverneurs de la policie, car autrement toute la policie se deffait peu a peu (...) Car quant ceulz qui doivent gouverner la policie lessent passer ou enfreindre ou eulz meismes muent *aucune ordenance*, combien que ce semble peu de chose, il avient apres que une autre chose est muee et puis une autre; en tant que finalement toute la policie est alteree et ne est mes telle comme devant. Et est certain que ceste chose est avenue en aucunes policies seculieres» (Oresme, V, 14, p. 225). D'altronde «Oresme differs from all other medieval Aristotelian writers in that for him *law, and not the common good*, is the central criterion for good government», citato da Blythe, *Ideal government*, p. 207.

⁶² Come noto, anche in età comunale il podestà si impegna a *servare et facere observari* lo *ius et constitutum civitatis* (per un modello di giuramento podestarile si veda Iohannis Viterbiensis *Liber de regimine civitatum*, 38, p. 228).

⁶³ Nell'arena di un decreto datato 3 novembre 1383 si legge, infatti, come i principi e signori siano *principaliter constituti et ordinati* per difendere, mantenere e conservare le giurisdizioni e gli *iura*, oltre che le dignità e i beni, delle città, terre e luoghi loro affidate e dei sudditi: «Quia principes et domini principaliter constituti sunt et ordinati ut iurisdictiones, iura et honores et bona civitatum, terrarum et locorum eius commissarum et commissorum et subditorum tueantur, deffendant, manuteneant et conservent...». Il testo del decreto «Quod quis monitus fuerit per aliquem principem priusquam obediat rectori suo notificet» (Pavia, 3 novembre 1383) è edito in Colombo, *Gli antichi statuti di Vigevano*, p. 489-490.

⁶⁴ Aristotele, *Politica*, V, 10, 1313a, p. 477. «Non fiunt autem adhuc *regna* nunc, sed si fiant *monarchiae* et *tyrannides* magis propter regnum, quidem esse voluntarium principatum» (Morerbeke, p. 571). «L'autorità esercitata sui figli è di carattere regio; infatti il potere del genitore è basato sui rapporti di amore e di anzianità, che sono i caratteri dell'autorità regia» (Aristotele, *Politica*, I, 12, 1259b, p. 123).

ficazione egidiana del regime monarchico con il *dominium naturale* è di uso comune già per Bartolo di Sassoferrato⁶⁵ – il dominio naturale coincide con il governo regio. Con affetto paterno, e non per superbia e volontà di potere⁶⁶, il signore naturale – non sparviero divoratore di colombe, ma sollecito padre di famiglia, per riprendere l'immagine che Rolandino da Padova attribuisce ad Ezzelino da Romano⁶⁷ – regge e corregge i sudditi, evitando la violenza. Su questo *topos* atemporale si dilunga alquanto anche Petrarca, nella già ricordata lettera a Francesco da Carrara⁶⁸. L'aretino attinge però non al repertorio aristotelico, ma a testi biblici e ciceroniani usati per argomentare in merito ben prima che la *Politica* iniziasse a circolare in traduzione latina.

La quarta *utilitas* è «nullus subditorum opprimitur». Forse il vescovo di Novara ha qui in mente, per contrasto, il lungo elenco di «angarias ... insupportabiles et inhumanas» e di oltraggi che Bernabò Visconti avrebbe imposto ai cittadini e ai distrettuali, tanto laici quanto ecclesiastici, secondo le imputazioni mossegli da Gian Galeazzo⁶⁹; e la fine dello stesso Bernabò, che ben dimostra quanto malamente siano difesi da cittadini oppressi i «malos et iniustos principes»⁷⁰. «Il re pretende di essere il guardiano che vigila affinché coloro che hanno delle ricchezze non abbiano a soffrire nulla di ingiusto e il popolo non abbia a ricevere alcuna violenza», e questo lo differenzia dal tiranno, secondo lo Stagirita⁷¹. Fondato «sulla volontaria accettazione da parte dei sudditi»⁷², il governo regio ha come obiettivo risparmiare loro le violenze, le ingiurie e le esazioni non necessarie al bene della comunità imposte dai tiranni⁷³. Arrecare oltraggio ai sudditi infrange il rapporto volontario e «i re, quando i sudditi non li vogliono più, non sono più re, a differenza dei tiranni,

⁶⁵ «Communi vero nomine appellamus regnum dominium naturale, et hoc si dictus dominus in commune et bonum fine tendit» (Bartolo, *Tractatus de regimine civitatis*, I, 54-56, p. 151).

⁶⁶ La superbia «numquam vult uti paternitatis affectu, sed semper vult uti dominationis imperio» (Iohannis Viterbiensis *Liber de Regimine Civitatum*, 61, p. 237).

⁶⁷ Nel discorso in occasione della presunta congiura dei Dalesmanini, Ezzelino «proclama di non essere affatto lo sparviero che divora le colombe, bensì il sollecito padre di famiglia deciso a ripulire la casa da scorpioni, rospi e serpi» (Artifoni, *Preistorie*, la citazione è tratta da p. 74).

⁶⁸ «Igitur, hoc omissis, ad honestum illum amorem alterum redeamus, ex quo utique magnum tibi et honestum gaudium nasci debet, qui te tuis ita carum sentias quasi non civium dominus sed patriae pater sis» (Petrarca, *Seniles*, XIV, 1, 55, p. 142).

⁶⁹ *Annales Mediolanenses*, coll. 794 sgg.

⁷⁰ Petrarca, *Seniles*, XIV, 1, 67, p. 147. «Quel Bernabò percosse la Fortuna, / ch'era sì forte singnor de' Lombardi: / il Conte di Virtù giente rauna / e fel morir rinchiuso senza dardi. / De', dinmi, che ttu guardi? / Costui in un baleno / fu preso per lo seno, / e nol soccorse aver né giente alcuna!» (*Da po' che lla Fortuna*, vv. 226-233 in Medin, *Ballata della Fortuna*, citato da Limongelli, *Lamento di Bernabò Visconti*, p. 5).

⁷¹ Aristotele, *Politica*, V, 10, 1311a, p. 463: «vult enim rex esse custos, ut qui quidem possident substantias nihil iniustum patiantur, populus autem nullam sustineat iniuriam» (Moerbeke, p. 557).

⁷² Aristotele, *Politica*, V, 10, 1313a, p. 477: «Non fiunt adhuc regna nunc, se si fiant monarchiae et tyrannides magis, propter regnum quidem esse voluntarium principatum» (Moerbeke, p. 571).

⁷³ Laddove le ingiustizie subite, causate da tracotanza e talvolta dalla requisizione dei beni privati, spingono i sudditi delle monarchie a congiurare contro l'assetto costituzionale (Aristotele, *Politica*, V, 10, 1311a, p. 465). «Propter iniustitiam enim et propter timorem et propter contemp-

i quali restano tali anche quando viene meno il consenso dei sudditi»⁷⁴. Pure Oresme si dilunga su questo punto, giungendo ad una analoga conclusione: quando il re inizia a ingiuriare i sudditi, egli tende alla tirannia e cessa di essere re, perché i sudditi non vogliono un principe che li ingiuri⁷⁵. Non opprimere e oltraggiare i sudditi è condizione necessaria perché un regno rimanga tale e non sia macchiato del sospetto di tirannide.

La quinta *utilitas* è «sapientium honorantur consilia». Non ho trovato nulla di altrettanto esplicito in Aristotele. Si potrebbe però leggerlo *e contrario* nel passo in cui lo Stagirita, per salvare la tirannide secondo il metodo tradizionale, suggerisce al tiranno «di reprimere le persone eminenti, ed eliminare gli uomini di animo indipendente (τοὺς φρονηματίας: coloro che hanno la φρόνησις, la saggezza nello scegliere)», che Moerbeke traduce appunto «excellentes perimere et sapientes destruere»⁷⁶. Essendo magnanimi e, dunque, inclini alle cose grandi, i *sapientes* insorgono più facilmente contro le tirannidi, commenta l'Alverniate⁷⁷. Oresme evidenzia ancor più la capacità discrezionale dei *sages*, la cui *prudence* potrebbe ovviare alla tirannide; commentando un passo del terzo libro, egli ha già rilevato come il loro contributo sia fondamentale nelle scelte di politica estera, dal momento che «[le roy] si ne doit pas gaster une gent ou un païz sans le conseil de tous les sages de son roialme»⁷⁸. È però probabile che la considerazione del Filargo sia dettata anche dalla recente storia milanese: invisì al governo tirannico di Bernabò, il quale «scientificos, laicos, clericos et praelatos, ac quoslibet virtuosos viros

tum multi subditorum insurgunt adversus monarchias, iniustitiae autem maxime propter iniuriam, aliquando autem et propter priorum spoliationem» (Moerbeke, pp. 559-560).

⁷⁴ Aristotele, *Politica*, V, 10, 1313a, p. 477; Moerbeke, p. 571.

⁷⁵ « T. Et une autre cause est ce que il ne posseent ou ne ont pas puissance tyrannique, mes honeur royal. Et donques se il faisoient injures, leur seigneurie seroit de legier dissolue et defaite. G. La puissance royal est en tele maniere que elle est plus grande que celle de quelcunques subject, et est mendre que ne est la puissance de tous ensemble ou de la plus vaillant partie; si comme il appert par le XXiii.e chapitre du tiers. Mes la puissance du tirant est excessive et plus grande que celle du peuple lequel il tient en dure subjection par gens estranges et par aucuns des siens qui participent en la tyrannie. Et pour ce, les subjects du roy eavent plus legierement obvier as injurez de leur prince que ne funt les subjects du tirant. Et oveques ce quant le roy commence a injurier ses subjects il tent ja a tyrannie, et le fust du tout se il eust puissance. Et delesse estre roy, car les subjects ne veulent pas prince qui les injurie» (Oresme, V, 24, p. 243).

⁷⁶ Aristotele, *Politica*, V, 11, 1313a, pp. 478-479. Moerbeke, p. 573.

⁷⁷ «Iterum interficere sapientes: tales enim per sapientiam suam possunt invenire vias ad expellendum tyrannidem. Iterum ad salvationem tyrannidis expedit non permettere communicationes, nec sodalitates sive societatem, ne inter se uniantur per amicitiam; ex hoc enim facilius possent insurgere contra tyrannum. Iterum non permettere disciplinam, et quaecumque possunt inducere sapientiam, sed omnia vitare, quia tales possunt invenire vias diversas ad insurgendum contra ipsum, et expellendum eum; propter quod cavenda sunt omnia illa ex quibus fiunt sapientes, vel sapientia activa, vel speculativa, vel etiam illa ex quibus fit persuasio, et ipsi persuasivi. Et ideo nec scholas nec alias collectiones, per quas contingit vacare circa sapientiam permittendum est; sapientes enim ad magna inclinantur; et ideo magnanimi sunt, et tales de facili insurgunt» (Alverniate, lib. 5 l. 11 n. 4).

⁷⁸ «T. Item, destruire les sages. O. Afin que par leur prudence il ne puissent obvier a la tyrannie» (Oresme, V, 26, p. 244). A proposito di Oresme, III, 13, p. 135 si veda Blythe, *Ideal government*, p. 233.

odio habuerit, et idiotas, crudeles, abjectos viros, infames et homicidas, semper sublimaverit»⁷⁹, i sapienti e i loro consigli sono invece onorati e rispettati nel nuovo dominio naturale.

La sesta *utilitas* è «summa libertas in matrimoniis conservatur». In realtà Aristotele, nel settimo libro della *Politica*, sembra argomentare in senso opposto, trattenendosi piuttosto sulla necessità di legiferare circa l'età ed i requisiti necessari per chi deve contrarre matrimonio⁸⁰. Filargo ha dunque in mente altro: la legislazione civile (Dig. 35.1.71) e canonica (X 4.1.29, *Gemma*) in materia, che prevede libertà e volontarietà non solo all'atto della promessa, ma anche a quello del contratto matrimoniale? oppure qualche contestazione a proposito della «norma viscontea, ..., che ufficiali e cortigiani dovessero avere il benessere del signore al loro matrimonio»⁸¹? oppure, come credo più probabile, il dispotismo in materia matrimoniale di Bernabò Visconti, di cui lo stesso Gian Galeazzo sarebbe stato vittima, annoverato tra le imputazioni mosse a suo carico⁸²? Tutto sommato, non sono ancora passati dieci anni dal processo intentato contro il signore di Milano per legittimare l'atto proditorio compiuto dal nipote, che tanta eco aveva avuto nell'Italia intera, e fresco, nel ricordo dei milanesi ma anche degli ospiti stranieri presenti all'incoronazione, doveva esserne il ricordo.

La settima *utilitas* è «adversus hostes aliosque novitios casus debita fit inventionum provisio». Si tratta di una radicale reinterpretazione del passo in cui lo Stagirita suggerisce ai magistrati di mantenere buone relazioni sia con gli esterni alla *politia* (τοῖς ἔξω τῆς πολιτείας, da intendere come coloro che non hanno diritti politici), sia con coloro che sono addentro agli affari di governo (τοῖς ἐν τῷ πολιτεύματι)⁸³. Nella traduzione latina, Moerbeke sembra aver preservato il significato originario, distinguendo «eos quidem, qui non participant» dai «participantes» alla cosa pubblica, ripreso sostanzialmente, anche se non proprio alla lettera, da Pietro d'Alvernia⁸⁴. Nella Francia di

⁷⁹ *Annales Mediolanenses*, col. 795.

⁸⁰ Aristotele, *Politica*, VII, 16, 1335a-b, pp. 608-615. Moerbeke, pp. 315 sgg.

⁸¹ Leverotti, *Governare a modo e stillo*, p. 138. Il primo decreto da me trovato in materia risale però solo all'età di Filippo Maria Visconti, e riguarda gli ufficiali, i quali non possono contrarre matrimonio nella località in cui esercitano l'ufficio. Circa la pratica dei matrimoni organizzati da parte dei Visconti e la responsabilità del principe nell'orientare le scelte matrimoniali dei sudditi, teorizzata da Uberto Decembrio – già segretario del Filargo, poi cancelliere e segretario di Giovanni Maria Visconti – nei suoi *De republica libri quattuor* (1422), Gamberini, «*I piedi e le tibie*», pp. 104-106.

⁸² «Multa matrimonia fecit contrahi contra voluntatem contrahentium vel saltem» (*Annales Mediolanenses*, col. 795).

⁸³ Aristotele, *Politica*, V, 8, 1308a, p. 447.

⁸⁴ «Sed quia bene utuntur hii, qui in principatibus fiunt, et hiis qui extra politiam et hiis qui in politeumate, in non iniusta faciendo in eos quidem, qui non participant, et introducendo principales ipsorum in politiam et amatores quidem honoris non iniuriando in inhonorationem et multos in lucrum, ad se ipsos et ad participantes in utendo invicem demotice» (Moerbeke, p. 540); «sed quia principantes bene utuntur, et his quae sunt in republica, et his quae sunt extra. His autem quae sunt sub republica, non faciendo iniustitiam contra illos qui sunt extra rempublicam et in vocando ad rempublicam eos qui sunt principales et meliores in multitudine, et non faciendo iniuriam quae est per dehonorationem his qui sunt ambitiosi honoris; vocando

Carlo V, in piena guerra dei Cento anni, Nicola d'Oresme interpreta in modo significativamente diverso il passo. Tra gli insegnamenti aristotelici il vescovo di Lisieux distingue il non far torto agli *estranges*, diretto ad evitare che «ceulz de dehors» muovano guerra, dagli altri, diretti ad evitare que «ceulz de dedens» facciano sedizione o ribellione⁸⁵. Ormai il discrimine tra dentro e fuori non è più legato alla partecipazione alla cosa pubblica, bensì all'appartenenza territoriale. «Quelli di fuori» sono gli stranieri, potenziali nemici al di là dei confini, mentre «quelli di dentro» sono gli abitanti del territorio, potenziali ribelli verso il governo costituito⁸⁶. Mai come in questo caso Filargo sembrerebbe avere presente la traduzione ed il commento del prelado francese alla *Politica*⁸⁷: tra le utilità del dominio naturale vi è quindi quella di prendere provvedimenti – *provisio* sembra qui caricarsi del suo minaccioso significato militare – contro i nemici esterni e gli altri *novitios casus*. Anche il consigliere di Gian Galeazzo guarda con sospetto alla *novitas*, quella *nouvelté* che il consigliere di Carlo V definisce portatrice di discordia e commozioni⁸⁸. Nell'opinione del tempo, coloro che «quotidianas mutationes rerum querunt» sono infatti da considerarsi «non cives sed rebelles atque hostes publici»⁸⁹. I toni quasi minacciosi del prelado novarese nei confronti dei nemici esterni ed interni sono ripresi e legittimati, di lì a poco, dalla propaganda viscontea. La doppia direttrice indicata dal Filargo si ritrova infatti nella duplice linea d'intervento per conseguire la pace, suggerita da Leonardo Pagani da Tortona – un emulo, dalle scarse qualità letterarie, di Antonio Loschi – a Gian Galeazzo

etiam populares ad officia et actus, in quibus possint lucrari; et in bene se habendo adinvicem et populariter, ita quod principantes aequaliter inter se recipiunt» (Alvernia, lib. 5 l. 7 n. 5).

⁸⁵ «Il touche ici .v. enseignements profitablez a la salvation non pas seulement dez bonnes policies, mes ovec ce des autres. Un est que les princes ne faicent tort as estranges. Item, que il ne mettent dez plus notables de leur gens es offices publiques. Item, que il ne deponent de office honnourable ceulz qui aiment honneur se il n'i a cause evidente. Item, que il faicent guaignier les populaires qui en ont mestier. Item, que il mettent gens es princeys et offices honnourables selon ce que l'en fait en democracie. Le premier enseignement est pour eviter que ceulz de dehors ne facent guerre. Et les autres sunt pour eviter que ceulz de dedens ne facent sedition ou rebellion» (Oresme, V, 14, p. 225, commentando Aristotele, *Politica*, V, 8, 1308a, p. 447).

⁸⁶ La distinzione di Oresme sembra preludere alla contrapposizione quattrocentesca tra “nati fuori” e “nati dentro”, per cui si veda Spanò, Vallerani, *Come se*, p. 110.

⁸⁷ Non abbiamo purtroppo un elenco dei manoscritti che componevano la sua biblioteca. Per una descrizione dei diciotto manoscritti superstiti della traduzione-commento di Oresme alla *Politica*, rimando a Menut, *Introduction* a Oresme, pp. 34-39; a proposito del manoscritto dell'opera di Oresme presente presso la biblioteca dei Visconti a Pavia (Parigi, Bibl. Nat., fr. 204, testimone Y per Menut) che, secondo Menut, sarebbe stato copiato per Carlo V poco prima della sua morte (1380), non sono riuscita a compiere progressi significativi rispetto alle considerazioni già espresse in Cengarle, *Les maestà*, p. 117, n. 22. Sul fecondo scambio di manoscritti tra Italia e Francia alla fine del secolo XIV, testimoniato dagli epistolari degli umanisti, rimando a Petoletti, *Entre France et Italie*.

⁸⁸ «Item, toute nouvelté est a eviter tant que l'en peut bonnement, mesmement en si grant chose qu'est le gouvernement du bien publique; car nouvelté engendre descorde et en viennent commotions» (Oresme, III, 23, p. 154 commentando Aristotele, *Politica*, III, 14, 1286b, p. 305). Sull'utilizzo del termine *novitas* nei regimi comunali del XIV secolo si sofferma Tanzini, *Emergenza*, p. 156-158.

⁸⁹ Petrarca, *Seniles*, XIV, 1, 65, p. 144.

poco tempo dopo: reprimere innanzitutto i tentativi di ribellione interna, per poi muovere la propria giusta guerra – in proposito il Pagani prende le mosse dal carmine *Maxime dux Ligurum* del Loschi (agosto 1396) – a Firenze⁹⁰.

Lottava *utilitas* è «divinus cultus ampliatur in populis». Lo zelo nel coltivare la divinità è un altro dei suggerimenti di Aristotele al tiranno, che voglia salvare la sua tirannide avvicinandosi al regno. Per lo Stagirita, egli infatti «deve mostrarsi straordinariamente zelante nel culto degli dei, perché i cittadini temono meno di dover soffrire qualcosa di illegale da chi è praticante, se credono che il sovrano sia devoto e scrupoloso nei doveri di culto, e sono meno propensi a ribellarsi»⁹¹. Secondo Oresme si tratta solo di un inganno, perché questi è l'ipocrita, che Dio fa regnare a causa dei peccati del popolo⁹². Pur avendolo, da ecclesiastico, ben presente, Filargo sorvola questo risvolto delicato, preferendo sottolineare piuttosto come la grande devozione del signore naturale contagi il popolo.

La nona *utilitas* è «vitorum cupiditas extirpatur». Di nuovo il riferimento potrebbe essere all'invito di Aristotele al tiranno, che voglia avvicinarsi al regno, di moderarsi nei riguardi dei piaceri del corpo o, altrimenti, di fare mostra di fuggirli⁹³. È più facile che sia preso in dispetto un principe gran mangiatore, bevitore e dormiglione, piuttosto che un principe sobrio e diligente, chiosa Oresme⁹⁴. Riaffiora qui il ricordo degli eccessi, soprattutto sessuali, di Bernabò?

La decima *utilitas* è «dominii perpetuatur auctoritas». «Il tiranno deve prendere le apparenze, di fronte ai sudditi, non di un tiranno, ma di un *ammi-*

⁹⁰ Piacentini, *Episodi*, p. 189.

⁹¹ Aristotele, *Politica*, V, 11, 1314b -1315a, pp. 487-489; Moerbeke, p. 583. In proposito anche Alvernia: «Deinde cum dicit adhuc autem ostendit quid observandum est in ordine ad Deum; et dicit, quod ad salvationem tyrannidis tyrannus in his quae ad religionem et cultum divinum pertinent studioso et reverenter se debet habere; et tanto magis differenter ab aliis quanto magis excellit. Cuius ratio est, quia si subditi existiment principantem religiosum et deicolam esse, non timebunt male pati ab ipso. A divino enim nullus expectat malum per se; et minus inclinabuntur insidiantes, opinantes ipsum Deum esse sibi propitium et propugnatores pro eo contra machinantes in eum» (Alvernia, lib. 5 l. 12 n. 11).

⁹² «Item, encor convient il que tel tirant semble avoir son estude et son entente as diex differnement plus que un autre; car les subjects crement et doubtent moins souffrir de telz princes aucune chose inique; car il cuident que leur prince soit cultivateur de Dieu, et que il ait cure et sollicitude des diex, et pour ce machinent moins contre lui, aussi comme se il eust les diex propugnateurs, deffenseurs ou combatans pour lui. O. Et donques les subjects le aiment plus; car il leur semble estre un prodomme qui ne leur voudroit faire nul tort. Et redoubtent a faire contre lui, car il cuident que il soit ami de Dieu. Et nientmoins tout est faintise, car il est tel comme celui de quoi dit l'Esriture [Job 34, 30] que Dieu fait regner le ypocrite pour le pechié du peuple, si comme dit est» (Oresme, V, 30, pp. 249-250). Ancora nella Bibbia di Sacy, Job 34, 30 è tradotto «C'est lui qui fait regner l'homme ypocrite, à cause des pechez du peuple».

⁹³ Aristotele, *Politica*, V, 11, 1314b, pp. 486-487; Moerbeke, p. 582.

⁹⁴ «T. Mes a tirans est grandement expedient que il soient en ces choses moderéz et attrampés. Et se il ne le sunt, il est expedient que il facent tant que il semble as autres que il fuient teles delectations desordenees. Car celui qui est sobre ne est pas de legier ou voluntiers invadé ou envayé, ne assailli ne de legier despisable, mez celui qui est souvent yvre; ne celui qui veille, mes celui qui dort. O. Le prince qui est grant mangeur et grant beuveur et endormi, l'en le a en despit, et emprent l'en plus tost contre lui que contre celui qui est sobre et diligent» (Oresme, V, 30, p. 249).

nistratore e di un *re*, non di uno che si appropria, ma di un *tutore*, condurre una vita misurata e non viziata da eccessi, concedere la propria compagnia ai maggiorenti e conciliarsi la massa. Da ciò necessariamente deriverà non solo che il suo governo sarà migliore e più invidiato, perché si eserciterà su sudditi migliori e non su povere persone gettate nell'umiliazione, e non sarà né odiato né temuto continuamente, *ma durerà anche più a lungo*⁹⁵: così ricapitola e conclude lo Stagirita a proposito del tiranno, che voglia salvare la sua tirannide avvicinandosi al regno. Seguire questi suggerimenti – tra cui ritroviamo molte delle *utilitates* derivate, secondo il vescovo di Novara, dal dominio naturale – prolunga la durata del governo. Oresme postilla, a questo proposito: il governo tenuto per amore dura più di quello conservato con il timore⁹⁶. Nelle parole del Filargo esso non solo dura più a lungo, ma diventa addirittura perpetuo (il pensiero corre alla clausola di trasmissione ereditaria inserita nel diploma imperiale).

3. «Erit dux ex eo et princeps de medio eius producetur»

«Queste – riprende il Filargo – se ho contato bene, sono dieci utilità che derivano ai cittadini dal dominio naturale, che qui non mi curo di spiegare particolarmente, dal momento che sto parlando a persone che sanno di leggi. Ma, attenendoci al caso della città di Milano, aggiungiamo brevemente Gheremia 30: “erit dux ex eo et princeps de medio eius producetur”⁹⁷».

Il nostro oratore dà per scontato che il pubblico, a cui rivolge la sua allocuzione – nella tribuna dell'incoronazione hanno preso posto i nobili ospiti italiani e stranieri e gli ecclesiastici, come racconta Giorgio Azzanelli⁹⁸ –, non abbia bisogno di spiegazioni ulteriori circa queste *utilitates*, poiché esso è composto da persone *scientes leges*. Il sintagma potrebbe derivare al nostro

⁹⁵ Aristotele, *Politica*, V, 11, 1315a-b, p. 491: «Intentio enim manifesta, quia oportet non tyrannicum, sed yconomum et regalem videri esse subditis et non suimet curantem, sed procuratorem, et mediocritates vitae persequi, non excellentias, adhuc autem insignes quidem affari, multos autem demagogizare. Ex hiis enim necessarium non solum principatum esse pulchriorem et magis zelabilem quam quod meliores principentur, et non humiles, neque odio habitum et timori perseverare, sed et principatum esse durabiliorem» (Moerbeke, pp. 586-587).

⁹⁶ «Tel prince, ce est assavoir, tel office ou le / (210b) souverain princey du tirant se il est tenu par amour, durerà plus que se il estoit maintenu par creinte. Car selon ce que dit Tullus, nulle force de seigneurie ne est tant grande se les subjects sunt opprimés par paour et par creinte qui puisse longuement durer. Nulla vis imperii tanta est que primente metu possit esse diuturna» (Oresme, V, 31, p. 251).

⁹⁷ «Haec, si rectius supputarim, sunt x utilitates, que civibus proveniunt ex dominio naturali, quas, quoniam scientibus leges alloquor, particulariter declarare non curo. Sed ad rem accedentes de mediolanensi urbe, illud Jere. xxx^o breviter adducamus: “erit dux ex eo et princeps de medio eius producetur” [Ger 30, 21]» (BAMi, ms. Ambr. B 116 sup, c. 31v).

⁹⁸ A proposito della lettera inviata da Giorgio Azzanelli, testimone oculare, all'assente e siti-bondo di notizie Andreolo *de Arisiis*, cancelliere visconteo, si veda Cengarle, *I Visconti ed il titolo ducale*.

teologo da una reminiscenza del libro di Esdra (Esd 7, 25)⁹⁹. Dal momento che gli astanti sono principi, laici ed ecclesiastici, il riferimento biblico sarebbe calzante. Le leggi sarebbero, in questo caso, le leggi di Dio. Oppure, in modo certo azzardato ma non del tutto irrealistico, si potrebbe ipotizzare un omaggio di Filargo all'opera di Oresme: questi principi conoscono a sufficienza quel «libro delle leggi naturali, universali e perpetue, alla luce delle quali tutte le altre leggi particolari, locali o temporali sono ordinate, istituite, moderate, interpretate, corrette o cambiate, e sulle quali si fondano» che è la *Politica*¹⁰⁰, da non rendere necessario che il vescovo di Novara vi si soffermi, se non per una rapida ricapitolazione. In questo caso, le leggi sarebbero dunque le leggi naturali. Ad ogni modo, il riferimento è ai conoscitori delle leggi, siano esse divine o naturali, e non agli esperti del diritto: è difficile che questa scelta lessicale, da parte di un teologo formatosi a Parigi alla fine degli anni Settanta del Trecento, non sia consapevole.

Non è affatto chiaro perché Filargo escluda dall'elenco delle *utilitates* derivate dal dominio naturale, che l'imperatore concede a Milano, l'origine milanese del Visconti. Forse perché non rientra tra quelle di derivazione aristotelica? Non nel quinto, ma nel primo libro della *Politica* Aristotele sostiene invero che «per le sue doti naturali il re deve essere diverso dai sudditi, ma deve appartenere alla loro stessa stirpe»¹⁰¹. Oresme poi, commentando, ne deduce che è cosa naturale che essi siano della medesima gente, nazione e lignaggio, nel senso stesso in cui tutti i francesi sono di un medesimo lignaggio, avendo «aucune similitude ou affinité ou proceineté naturele communelment»¹⁰². Altrove, il vescovo di Lisieux si riallaccia proprio a questo passo per legittimare, tra le leggi che regolano la successione, quella che stabilisce che non succeda nessuno, che sia di un paese estraneo e di un'altra nazione: secondo Aristotele, infatti, il re è come un padre dei suoi sudditi, e dunque deve essere del medesimo lignaggio, ovvero della stessa gente e nazione. Si tratta di una cosa secondo natura, ma anche di una regola stabilita da Dio, là dove dice al suo popolo: «Non poteris alterius gentis regem facere, qui non sit frater tuus»

⁹⁹ Il sintagma potrebbe derivare da Esd 7, 25: «Tu autem, Esdra, secundum sapientiam Dei tui, quae est in manu tua, constitue praesides et iudices, qui iudicent omnem populum, omnes scientes legem Dei tui; et eum qui non novit, scire facietis» (Migne, *Scripturae Sacrae*, coll. 103-104). La variante «scientibus leges Dei tui. Et qui non novit, scire facietis» è infatti attestata da Calasio, *Concordantiae sacrorum Bibliorum*, col. 422.

¹⁰⁰ «Et est ausi comme un livre de lays presque natureles, universeles et perpetueles, et ce par quoy toutes autres lays particulieres, locales ou temporeles sunt ordenees, instituees, moderees, interpretees, corrigiés ou muees. Et sus ce sunt fundees» (Oresme, *Le Proheme*, p. 44).

¹⁰¹ Aristotele, *Politica*, I, 12, 1259b, pp. 123-125.

¹⁰² «T. Mes le roy doit estre un meisme oveques ses subjects par lignage. O. Ce est a dire d'une meisme gent, d'une nation et d'un lignage, comme l'en droit que tous François sunt d'un lignage, car il ont aucune similitude ou affinité ou proceineté naturele communelment» (Oresme, I, 15, p. 71).

(Deut 17, 15)¹⁰³. Non stupisce che Oresme si dilunghi in proposito: presso la corte di Francia questo è un forte appiglio contro le pretese dei re inglesi.

Filargo potrebbe certo ignorare il passo aristotelico e le rielaborazioni oresmiane. Ma il suo potrebbe essere anche un artificio retorico, volto a richiamare l'attenzione su questo particolare favore di cui gode Milano, che deriva direttamente dal diritto divino. Se Oresme non ritiene sufficiente l'*auctoritas* del *Philosophus* e appoggia la sua argomentazione con un passo del Deuteronomio, il vescovo di Novara va oltre, riferendosi unicamente ad una citazione vetero-testamentaria di contenuto analogo che egli, da letterato e umanista, ha probabilmente scelto per il richiamo immediato al *dux*.

Di grande attualità presso la corte di Francia, la necessità di un sovrano originario è altrettanto sentita presso quella viscontea. Almeno uno degli ascoltatori ben colse il concetto espresso da Filargo. Nel raccontare dettagliatamente l'evento all'assente Andreolo *de Arisiis*, cancelliere visconteo, Gregorio Azzanelli celebra il momento esatto, in cui la benda gemmata è posta sul capo del nuovo duca, apostrofando la Lombardia tutta: «Felice Lombardia, due volte felice, che, oppressa tanto a lungo da molte e grandi calamità, hai trovato *optatum ducem et filium*». Come già il Filargo nel suo sermone, anche l'Azzanelli insiste sul legame naturale tra la patria – la Lombardia, nel caso dell'Azzanelli, Milano, nel caso di Filargo – e il novello duca, suo figlio e guida, che, riformandola, la farà rifiorire. Di lì a due anni, nelle parole di un altro cancelliere visconteo, Antonio Loschi, la patria del Visconti non è più Milano, né la Lombardia, ma l'Italia intera: i tempi, e le ambizioni, cambiano rapidamente, sotto la guida di Gian Galeazzo¹⁰⁴.

4. Conclusioni

Questa sia pur breve porzione del discorso di Filargo dà dunque adito a qualche riflessione di carattere generale. A fine Trecento sono uomini come Pietro Filargo da Candia, che studia e insegna teologia nello Studio parigino prima di giungere a Pavia come consigliere del Visconti, più che opere, come la traduzione-commento della *Politica* di Nicola di Oresme, a veicolare in Europa – un'Europa in cui, in concomitanza alle riflessioni circa le possibili soluzioni dello scisma d'Occidente, torna vivace il dibattito a proposito dell'origine pattizia del potere regio e della sua legittimazione etica subordi-

¹⁰³ «Une autre regle, lay ou coustume est que nul ne succede qui est de estrange paiz et d'autre nation, et ceste regle fu mise ou .xv.^e chapitre du premier. Et selon Aristote, la cause est car le roy est aussi comme pere de ses subjets et donques il doit estre d'un lignage avec eulz, ce est a dire d'une gent et d'une nation; et ce est chose selon nature. Et avec ce, ceste regle est ordenee et establee de Dieu, Deuteronomii .xvii^o [Deut 17, 15], la ou Il dit a son peuple: Non poteris alterius gentis regem facere; glosa, id est alieni gentis. Textus: Qui non sit frater tuus; glosa, id est de cognatione. Tu ne pourras, dit il, faire roy qui soit d'autre paiz et de estrange gent» (Oresme, III, 23, pp. 155-156).

¹⁰⁴ Cengarle, *I Visconti ed il titolo ducale*.

nata innanzitutto all'*utilitas publica*¹⁰⁵ – sempre nuovi modelli monarchici. Lo scorrere di pochi anni, anche nell'unità di luogo, rende infatti rapidamente obsolete le opere: la staffetta, nella Parigi di Carlo V, tra *Le livre de Politiques d'Aristote* di Oresme e *Le Songe du Verger* è un esempio significativo di tale caducità. Gli uomini, invece, plasmano e riplasmano tali modelli, adattandoli a specifici contesti spazio-temporali in continuo mutamento.

La necessità di un principe, che, nascendo nella terra su cui è chiamato a governare, condivide con i sudditi, assieme al luogo d'origine, la lingua, i costumi e una certa «vicinanza naturale», è un elemento che accomuna il modello monarchico francese e quello presentato dal Filargo. Tuttavia, questa astratta necessità assume nuova concretezza, nella misura in cui essa risulta come un particolare privilegio concesso da Dio ai milanesi.

Nelle parole del vescovo di Novara, la *Politica* dello Stagirita, mediata o meno dalla traduzione francese, diventa politica innanzitutto meneghina: la sua definizione del dominio naturale è infatti pesantemente condizionata dalla specificità milanese. L'atto proditorio, con cui Gian Galeazzo ha interrotto il *dominium naturale*, per trasmissione ereditaria, di Bernabò e dei suoi figli, è ancora vivo nella memoria dei contemporanei, all'interno e all'esterno del nascente ducato di Milano. Per legittimare l'illecita interruzione, occorre ridefinire la «naturalità» del dominio, prescindendo dagli automatismi derivati dalla successione dinastica. In questa chiave leggerei i richiami iniziali del Filargo all'*utilitas publica* e al ruolo ministeriale del principe: per quanto ispirati dalla nuova insistenza con cui, alla corte di Francia, si va subordinando la legittimazione del principe alle capacità del singolo individuo di adempiere alle proprie funzioni pubbliche e di servizio¹⁰⁶, essi rispondono innanzitutto alla necessità politica di integrare la legittimazione dinastica con il merito. Non a caso, alcune *utilitates* proposte dal vescovo di Novara (quarta, quinta, sesta, nona) fanno da perfetto contrappeso alle accuse di comportamento indegno mosse contro Bernabò.

Corifeo della propaganda anti-tirannica presso la corte di Gian Galeazzo¹⁰⁷, Filargo enuncia poi, tra i vantaggi derivati dal governo del signore naturale, l'amorosa cura dell'amministratore (prima), del re-padre (terza) e del tutore (quarta), e la morigeratezza dei costumi (nona), volte a prolungare il dominio (decima) guadagnando il consenso dei sudditi. Tratte per lo più, come

¹⁰⁵ Il contrattualismo ha i suoi sostenitori presso la corte di Carlo V (Nicola di Oresme, ma anche Evrart de Trémaugon), come pure presso quella di Pietro IV d'Aragona (il francescano Francesco Eiximenis); in proposito si veda Boureau, *Pierre de Jean Olivi*, p. 175 ed Evangelisti, *I Francescani*, *passim*.

¹⁰⁶ «Avec Charles V, l'image royale du prince idéal manifeste une telle mutation; comme on l'a dit, "le sang est nécessaire pour faire le prince légitime, il n'est pas suffisant pour faire le bon prince; il y faut encore le mérite personnel"»: Quillet, *Charles V*, p. 36; Cengarle, *Lesa maestà*, pp. 122-124 e note.

¹⁰⁷ A proposito del coro di voci insorte, alla corte del Visconti, contro le accuse di tirannide mosse dai suoi oppositori esterni, in particolare fiorentini, a Gian Galeazzo, non tiranno ma, anzi, «saeve tyrannidis domitorem», si veda Gamberini, *Da «orgogliosi tiranni»*.

si è detto, dai suggerimenti di Aristotele al tiranno che vuole bene recitare la parte di re, queste *utilitates* non perdono però del tutto l'ipocrisia originaria, che esce allo scoperto soprattutto nella velata minaccia nei confronti degli oppositori interni ed esterni espressa dalla settima. Il dubbio rimane: Gian Galeazzo è un signore naturale, o piuttosto un tiranno che si avvicina al regno, conservando la potenza che permette di governare non solo con il consenso dei sudditi, ma anche senza¹⁰⁸?

¹⁰⁸ Aristotele, *Politica*, V, 11, 1314a, p. 485; Moerbeke, p. 582.

Opere citate

- Annales Mediolanenses ab anno MCCXXX usque ad annum MCCCCII*, in *Rerum Italicarum Scriptores XVI*, Mediolani, Ex typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1729, coll. 641-840.
- Aristotele, *Politica*, a cura di C.A. Viano, Milano 2017.
- E. Artifoni, *Preistorie del bene comune. Tre prospettive sulla cultura retorica e didattica del Duecento*, in *Il bene comune. Forme di governo e gerarchie sociali nel basso medioevo* (Todi, 9-12 ottobre 2011), Spoleto 2012, pp. 63-88.
- S.M. Babbitt, *Oresme's Livre de Politiques and the France of Charles V*, in «Transactions of the American Philosophical Society», 75 (1985), 1, pp. 1-158.
- B. Baldi, *Tradizione cittadina e legittimazione imperiale nell'orazione a Milano di Pietro Filargis (1395)*, in corso di stampa negli atti del convegno *Francescani e politica nelle autonomie cittadine dell'Italia basso-medievale*, XXVI Premio Internazionale Ascoli Piceno letteratura saggistica spettacolo, Istituto Superiore di Studi Medievali Cecco d'Ascoli, 28-29 novembre 2014 Ascoli.
- Bartolo, *Tractatus de regimine civitatis*, in Quagliani, *Politica e diritto*, pp. 147-170.
- Bartolo, *Tractatus de tyranno*, in Quagliani, *Politica e diritto*, pp. 171-213.
- C.M. Bellitto, *The Early Development of Pierre D'Ailly's Conciliarism*, in «The Catholic Historical Review», 83 (1997), pp. 217-232.
- A.E. Bernstein, *Pierre d'Ailly and the Blanchard affair. University and chancellor of Paris at the beginning of the great schism*, Leiden 1978.
- J.M. Blythe, *Ideal Government and the Mixed Constitution in the Middle Ages*, Princeton 1992.
- A. Boureau, *Pierre de Jean Olivi et l'émergence d'une théorie contractuelle de la royauté au XIII^e siècle*, in *Représentation, pouvoir et royauté à la fin du moyen Âge*, sous la direction de J. Blanchard, Paris 1995, pp. 165-175.
- G. Briguglia, *L'animale politico. Agostino, Aristotele e altri mostri medievali*, Roma 2015.
- G. Briguglia, *Metafora e linguaggi politici*, in «Doctor Virtualis. Rivista online di storia della filosofia medievale», 3 (2004), pp. 77-81.
- S.F. Brown, *Peter of Candia's Commentary on the Sentences of Peter Lombard*, in *Mediaeval Commentaries on the Sentences of Peter Lombard*, 2 voll., Leiden [u.a.] 2002-2010, 2, pp. 439-469.
- S.F. Brown, *Peter of Candia's Hundred-Year 'History' of the Theologian's Role*, in «Medieval Philosophy and Theology», 1 (1991), pp. 156-190.
- S.F. Brown, *Peter of Candia on believing and knowing*, in «Franciscan Studies», 54 (1997), pp. 251-276.
- D.M. Bueno de Mesquita, *Cappelli de, Pasquino*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 18, Roma 1975, pp. 727-730.
- M. Bussagli, *La Carità fra teologia ed iconografia*, in *La Misericordia nell'Arte: Itinerario Giubilare tra i Capolavori dei grandi Artisti italiani. Catalogo della mostra presso i Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori dal 31 maggio al 27 novembre 2016*, a cura di M.G. Bernardini, M. Lolli Ghetti, Roma 2016, pp. 59-73.
- M. Calasio, *Concordantiae sacrorum bibliborum Hebraicorum: in quibus Chaldaicae, etiam librorum Esdrae, & Danielis suo loco inseruntur: ... Auctore R.P. doct. F. Mario de Calasio*, 2, Romae, apud Stephanum Paulinum, 1621.
- F. Cengarle, *A proposito di legittimazioni: spunti lombardi*, in *Signorie cittadine nell'Italia comunale*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2013, pp. 479-493.
- F. Cengarle, *Les maestà all'ombra del biscione. Dalle città lombarde ad una 'monarchia' europea (1335-1447)*, Roma 2014.
- F. Cengarle, *I Visconti ed il titolo ducale: qualche riflessione*, in corso di stampa negli atti del convegno internazionale *La naissance du duché de Savoie (1416)*, Chambéry 18-20 febbraio 2016, a cura di G. Castelnuovo e L. Ripart.
- Chartularium Universitatis parisiensis*, a cura di H. Denifle, E. Chatelain, 4 voll., Parisiis, ex typis fratrum Delalain, 1889-1897, III (1894).
- M.T. Cicero, *De officiis*, a cura di W. Miller, Cambridge Mass.-London 1975 (1913¹).
- M.T. Cicero, *De re publica. De legibus*, a cura di C.W. Keyes, Cambridge Mass.-London 1977 (1928¹).
- A. Colombo, *Gli "antichi statuti" di Vigevano*, in *Carte e statuti dell'agro ticinese*, Torino 1933, pp. 293-598 (Biblioteca della società storica subalpina, 129).

- F. Ehrle, *Der Sentenzenkommentar Peters von Candia des Pisaner Papstes Alexander V*, Münster 1925.
- F. Elli, «Non sine lacrimis reminiscor». *Un accorato ricordo di Pasquino Cappelli a dieci anni dalla scomparsa*, in «Italia medioevale e umanistica», 60 (2019), in corso di stampa.
- P. Evangelisti, *I Francescani e la costruzione di uno Stato. Linguaggi politici, valori identitari, progetti di governo in area catalano-aragonesa*, Padova 2006.
- C. Fiocchi, *Problemi di traduzione della Politica di Aristotele. Il caso della traduzione in francese di Nicole Oresme*, in «Doctor virtualis. Rivista online di storia della filosofia medioevale», 7 (2007), pp. 221-236.
- G. Fioravanti, *La politica aristotelica nel Medioevo: linee di una ricezione*, in «Rivista di storia della filosofia», n.s. 52 (1997), pp. 17-29.
- G. Fioravanti, *Philosophi contro legistae: un momento dell'autoaffermazione della filosofia nel Medioevo*, in *Was ist Philosophie im Mittelalter?*, a cura di J.A. Aertsen, A. Speer, Berlin [u.a.] 1998, pp. 421-427.
- A. Gamberini, *Da «orgogliosi tiranni» a «tyrannidis domitores»: i Visconti e il motivo anti-tirannico come fondamento ideologico dello stato regionale*, in *Courts and Courtly Cultures in Early Modern Italy and Europe. Models and Languages*, a cura di S. Albonico, S. Romano, Roma 2016, pp. 111-127.
- A. Gamberini, *«I piedi e le tibie» dello stato: gli ufficiali. Legittimazione e costruzione identitaria di un nuovo ceto politico nelle parole di Uberto Decembrio*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano*, 2, *Stato e istituzioni (secoli XIV-XV)*, a cura di A. Gamberini, Roma 2017, pp. 99-115.
- S.E. Gersh, *Berthold von Moosburg and the Content and Method of Platonic Philosophy*, in *Nach der Verurteilung von 1277. Philosophie und Theologie an der Universität von Paris im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts*, a cura di J.A. Aertsen et al., Berlin/New York 2001, pp. 493-503.
- J. Krynen, *Les légistes «idiots politiques». Sur l'hostilité des théologiens à l'égard des juristes, en France, au temps de Charles V*, in *Théologie et droit dans la science politique de l'État moderne*, Actes de la table ronde de Rome (12-14 novembre 1987), Roma 1991, pp. 171-198.
- Iohannis Viterbiensis *Liber de regimine civitatum*, a cura di G. Salvemini, in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi*, 3, Bologna 1901, pp. 125-280.
- R. Lambertini, *La diffusione della "Politica" e la definizione di un linguaggio politico aristotelico*, in «Quaderni storici», 34 (1999), 102, *Linguaggi politici*, pp. 677-704.
- R. Lambertini, *Peter of Auvergne, Giles of Rome and Aristotle's 'Politica'*, in *Peter of Auvergne. University Master of the 13th Century*, Berlin 2014, pp. 51-69.
- F. Leverotti, «Governare a modo e stillo de' signori...»: *osservazioni in margine all'amministrazione della giustizia al tempo di Galeazzo Maria Sforza duca di Milano (1466-76)*, Firenze 1994.
- M.D. Limongelli, *Lamento di Bernabò Visconti: edizione critica e commento*, tesi di dottorato discussa presso l'Università degli studi di Trento, tutore A. Comboni, a. a. 2009-2010.
- Th. Lindner, *Geschichte des deutschen Reiches vom Ende der vierzehnten Jahrhunderts bis zur Reformation*, 2 voll., Braunschweig 1875-1880.
- J.Ch. Lünig, *Codex Italiae diplomaticus quo non solum multifariae investiturarum literae ab augustissimis Romanorum imperatoribus, Italiae principibus & proceribus concessae atque traditae; verum etiam alis insignia varii generis diplomata, tam edita, quam multa anecdota, ipsos concernentia continentur*, Francofurti & Lipsiae, impensis hæredum Lanckisianorum, 1725-1735.
- P. Majocchi, *Pavia città regia. Storia e memoria di una capitale altomedievale*, Roma 2008.
- A. Malanca, *Testi composti per l'incoronazione ducale e per i funerali di Gian Galeazzo Visconti con l'edizione critica del Sermo e della Genealogia di Pietro da Castelletto*, tesi di dottorato discussa presso l'Università degli studi di Firenze, tutore prof. G. Tanturli, a.a. 2011/2012.
- Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, introduzione di M. Fumagalli Beonio Brocchieri, trad. e note di M. Conetti, C. Fiocchi, S. Radice, S. Simonetta, 2 voll., Milano 2001.
- A. Medin, *Ballata della Fortuna tratta da un codice Magliabechiano*, in «Propugnatore», 2 (1889), pp. 101-144.
- J. Miethke, *Théorie politique dans les dialogues bilingues au XIV^e siècle. Public et fonction du Somnium Viridarii ou Songe du Vergier d'Évrart de Trémaugon*, in *Langue et autorité théologique à la fin du Moyen Âge*, «Revue de l'histoire des religions», 2 (2014), pp. 275-292.

- J.P. Migne, *Scripturae Sacrae cursus completus: ex commentariis omnium perfectissimis ubique habitis, et ... unice conflatus, plurimis annotantibus presbyteris ad docendos levitas pascendosve populos alte positus / annotavit vero simul et edidit J.-P. Migne*, 12, *De Esdra et Nehemia. De Tobia. De Judith. Variae dissertationes et annotationes*, Parisiis 1840.
- F. Novati, *Aneddoti viscontei*, in «Archivio storico lombardo», s. IV, 35 (1908), pp. 193-216.
- L. Pascoe, *Church and Reform: Bishops, Theologians, and Canon Lawyers in the Thought of Pierre d'Ailly (1351-1420)*, Leiden 2005.
- M. Petoletti, *Entre France et Italie: circulation de livres à la fin du XIV^e siècle*, in *Renaissance bourguignonne et Renaissance italienne: modèles, concurrences*, Neuchâtel 2015, pp. 9-22.
- M. Petoletti, *Il messale di Gian Galeazzo Visconti per S. Ambrogio (Milano, Archivio Capitolare di S. Ambrogio, M 6)*, in «Aevum», 83 (2009), pp. 629-667.
- M. Petoletti, *L'orazione di Pietro Filargo per l'incoronazione ducale di Gian Galeazzo Visconti, in Costruire il consenso. Modelli, pratiche, linguaggi (secoli XI-XV)*, a cura di M.P. Alberzoni, R. Lambertini, Milano 2019, pp. 253-288.
- F. Petrarca, *Seniles. Libri XIII-XVII*, a cura di S. Rizzo, Firenze 2017.
- A. Petrucci, *Alessandro V, antipapa*, in *Enciclopedia dei papi*, 3, Roma 2000, pp. 610-613.
- A. Piacentini, *Episodi della fortuna del carne 'Maxime dux Ligurum' di Antonio Loschi*, in «Italia medioevale e umanistica», 53 (2012), pp. 181-224.
- P. Porro, *The University of Paris in the Thirteenth century*, in *Interpreting Proclus: From Antiquity to the Renaissance*, a cura di S. Gersh, Cambridge 2014, pp. 264-298.
- D. Quagliani, *Politica e diritto nel Trecento italiano: il De tyranno di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno»*, Firenze 1983.
- J. Quillet, *Charles V, le roi lettré. Essay sur la pensée politique d'un règne*, Paris 1984.
- J. Quillet, *La Philosophie Politique du Songe du Vergier (1378)*, Paris 1977.
- O. Ribordy, *Auctoritas magnorum doctorum. Usages de l'autorité magistrale par Pierre d'Ailly*, in «Revue des sciences religieuses», 85/3 (2011), pp. 325-351.
- S. Simonetta, *Rimescolare le carte. Il tema del governo misto in Tommaso d'Aquino e nella riflessione politica tardomedievale*, in *Governo misto. Ricostruzione di un'idea*, a cura di D. Felice, Napoli 2011, pp. 161-193.
- M. Spanò, M. Vallerani, *Come se. Le politiche della finzione giuridica*, postfazione a Y. Thomas, *Fictio legis. La finzione romana e i suoi limiti medievali*, a cura di M. Spanò, Macerata 2016, pp. 91-115.
- C. Steel, *William of Moerbeke, translator of Proclus*, in *Interpreting Proclus: From Antiquity to the Renaissance*, a cura di S. Gersh, Cambridge 2014, pp. 247-263.
- R.N. Swanson, *A Survey of views on the Great Schism, c. 1395*, in «Archivum historiae pontificiae», 21 (1983), pp. 79-103.
- R.N. Swanson, *Obedience and disobedients in the Great Schism*, in «Archivum historiae pontificiae», 22 (1984), pp. 377-387.
- D. Taber Jr., *Pierre d'Ailly and the Teaching Authority of the Theologian*, in «Church History», 59/2 (1990), pp. 163-174.
- L. Tanzini, *Emergenza, eccezione, deroga: tecniche e retoriche del potere nei comuni toscani del XIV secolo*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo: regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 149-181.
- P. Tomea, *Tradizione apostolica e coscienza cittadina a Milano nel medioevo: la leggenda di san Barnaba*, Milano 1993.
- E.H. Wilkins, *Vita del Petrarca e la formazione del canzoniere*, a cura di R. Ceserani, Milano 1980².

Federica Cengarle
Scuola Normale Superiore, Pisa
federica.cengarle@sns.it